

## Cap. 5°: LE DICHIARAZIONI DI MAURIZIO TRAMONTE

### 1. Le dichiarazioni di Maurizio Tramonte.

Nell'affrontare la tematica relativa alle dichiarazioni rese da Tramonte, la Corte di primo grado ha illustrato, innanzitutto, il materiale informativo fornito dall'imputato al *SID* e, in particolare, al m.llo Fulvio Felli.

Questi, sentito all'udienza del 5.3.2009, dichiarava che aveva prestato servizio presso il Centro Controspionaggio di Padova dal settembre 1968 ed aveva seguito in particolare l'estrema sinistra. Nei primi anni '70, era entrato in contatto con un ragazzo di nome Lorenzo che frequentava l'*Istituto Agrario* di Padova, che gli aveva segnalato, fra gli elementi più in vista della destra, Maurizio Tramonte, il quale era apparso subito di interesse, avendo un fratello (Massimo) militante in "*Potere operaio*"<sup>116</sup>.

Il Tramonte, appartenente a un gruppetto che si collocava tra l'MSI e l'ultra destra, si era dichiarato disposto a collaborare, anche se il suo territorio di riferimento apparteneva alla destra e non alla sinistra.

Felli ha riferito che i contatti con Tramonte (al quale era stato dato il nome di copertura di fonte "*Tritone*") avvenivano solitamente nei bar, ove il collaborante forniva le notizie apprese; il maresciallo, immediatamente dopo essere rientrato in ufficio, redigeva una relazione che, dopo essere stata sottoposta al controllo del direttore del centro, veniva inoltrata a Roma al reparto "*D*", allora retto dal generale Maletti. Il Servizio, a sua volta, era retto dal generale Miceli. Peraltro, quando rimanevano dei punti da approfondire, il maresciallo si tratteneva l'appunto sul quale poi si discuteva in successivi incontri, fino a che non si riusciva ad avere un quadro più preciso che consentisse di redigere una relazione da inviare a Roma.

La Corte di primo grado ha, quindi, riportato il contenuto dei seguenti principali appunti redatti dal m.llo Felli che maggiormente rilevavano nel presente

---

<sup>116</sup> Si veda anche il verbale delle dichiarazioni rese dal teste all'ud. del 18.5.2000, pagg. 35 ss., avanti la Corte d'Assise di Milano, nel processo per la strage di piazza Fontana.

procedimento.

Il primo appunto era quello allegato alla nota 3.12.1973 n. 9382, che dava conto di notizie acquisite in data 1.12.1973 e si affermava:

che le ultime battute del processo contro i dirigenti di “*Ordine Nuovo*” avevano fatto prevedere lo scioglimento e la confisca dei beni del movimento, sicché gli “*ordinovisti*” evitavano di incontrarsi o erano spariti dalla circolazione (come il dr. Carlo Maggi di Mestre);

che alcuni militari avevano manifestato propositi rinunciatari, mentre altri proponevano la riorganizzazione dei gruppi già esistenti come circoli culturali o simili.

Altro appunto di interesse era quello allegato alla nota del 28.1.1974 n. 622, che, nel dar conto di notizie acquisite il 26.1.1974, segnalava:

che a Ferrara alcuni elementi già appartenenti al disciolto *Ordine Nuovo* si stavano riorganizzando in gruppo, per operare in assoluta clandestinità;

che animatori dell’iniziativa erano due studenti universitari, i quali avevano già preso contatti con isolati estremisti di destra del Veneto e dell’Emilia;

che, per darsi un assetto organizzativo, il gruppo aveva deciso che tra il 15 dicembre 1973 e il 15 giugno 1974, avrebbe dovuto reperire accoliti fidati e “*disposti a tutto*”, organizzare i “*nuclei*” operativi nelle principali città italiane e individuare eventuali altri gruppi con cui stabilire possibili rapporti di collaborazione;

che uno sforzo particolare sarebbe stato compiuto in due città lombarde, sicuramente Milano e forse Bergamo, che avrebbero avuto una funzione sperimentale.

Il teste Felli dichiarava, in proposito, di essersi recato a Ferrara con Tramonte per individuare la sede del gruppo, ma l’esito era stato negativo nonostante che l’imputato avesse riferito di esservi stato.

Ulteriore appunto era quello datato 23.5.1974 allegato alla nota del 25.5.1974, nel quale si riferiva:

che la fonte era stata contattata da uno studente dell’università di Ferrara, che



insieme ad altri ex militanti di “*Ordine Nuovo*” era impegnato a ricostituire una non meglio precisata organizzazione clandestina di estrema destra;

che l’incontro era avvenuto nella abitazione del fiduciario la sera del 20.5.1974;

che lo studente viaggiava a bordo di autovettura *Fiat 500*;

che lo studente aveva proposto al fiduciario di entrare nel movimento, spiegandogli sommariamente che la organizzazione clandestina era già presente ed operante in alcune città del settentrione, che presto sarebbe stata attivata anche a Padova e che, mediante volantini, avrebbe comunicato, tra l’altro, di volere attaccare duramente il Procuratore della Repubblica dottor Fais, rilevando notizie bomba sulla sua attività di giudice e sulla sua vita privata, nonché formulando minacce contro di lui per indurlo a desistere dalla sua azione persecutoria a danno dell’estrema destra (dal caso Freda alla *Rosa dei venti*);

che l’organizzazione, per mantenere la più stretta clandestinità, si era strutturata in gruppi ristrettissimi, (quattro o cinque persone) completamente staccati tra loro, nel senso che gli appartenenti ad un gruppo non conoscevano quelli degli altri.

Nell’informativa si precisava che l’organizzazione clandestina era la stessa di cui si parlava alla nota 28.1.1974 n. 622 e che, a parere della fonte, avrebbe potuto identificarsi nel movimento terroristico “*Ordine Nero*”.

Vi erano, poi, due ulteriori note relative alla fonte “*Tritone*”, una datata 5.6.1974 n. 4034, nella quale si parlava di materiale fornito in visione dalla fonte riguardante i rapporti tra il gruppo “*Anno Zero*” di Rovigo capeggiato da Giovanni Melioli ed altre organizzazioni di destra, e l’altra datata 10.6.1974 n. 4141, nella quale si dava conto di aver mostrato alla fonte *Tritone* un manoscritto a firma “*Ordine Nero – Anno Zero – Sezione C. Z. Codreanu*”, rinvenuto nella cassetta postale il 1.6.1974 dal Rag. Manlio Morin di Vicenza, nel quale si rivendicava la paternità della “*strage di Brescia*” e si evidenziava che a parere della fonte il circolo a cui si faceva riferimento era quello di “*Anno Zero*” di Rovigo<sup>117</sup>.

---

<sup>117</sup> Il testo del volantino è riportato al § 3. del Cap. 1°.

Baldassarre Roberto, che, in base alle indagini era risultato colui che aveva collocato il volantino nella cassetta delle lettere del Morin, sentito a dibattimento, riferiva di aver fatto parte, negli anni 1972/1975, di un gruppo che si collocava alla destra del *MSI*. Tramite tale Umberto Zamboni, era entrato in contatto con gli ambienti della libreria *Ezzelino*, ove, tra l'altro, aveva incontrato alcune volte il Fachini ed una sola volta, il Melioli, referente di *Ordine Nuovo*.

Dallo Zamboni, oltre alle copie della rivista *Anno Zero*, il cui gruppo aveva considerato essere la prosecuzione di *Ordine Nuovo*, aveva ricevuto alcuni volantini in bianco con il logo di *Ordine Nuovo*, da utilizzare anche come locandine o come manifesti da attaccare al muro.

Ammetteva, dunque, che con una iniziativa esclusivamente personale (si era trattato di un modo per emergere), aveva inserito lui il volantino nella cassetta delle lettere di Morin, allo scopo di far uscire il comunicato sui giornali, aggiungendo che non c'era una sezione *Codreanu* a Vicenza e che quel nome lo aveva messo perché andava di moda.

Alla nota del 8.7.1974 n. 4873 era allegato un appunto datato 6.7.1974 del seguente tenore:

“1 *La sera del 25 maggio ultimo scorso il dottor Carlo Maria Maggi di Mestre si è recato - insieme ad altri due camerati della zona di Venezia - ad Abano Terme, per incontrarsi con Romani Giangastone, nell'abitazione di questo ultimo.*

2 *Maggi e Romani:*

- *sono legati da stretta amicizia;*
- *hanno militato entrambi nel disciolto Ordine Nuovo;*
- *verso il 1970 erano rientrati nell'M.S.I ma poi:*
  - *Maggi ne è uscito nuovamente nel 1972;*
  - *Romani ha assunto un atteggiamento critico nei confronti del partito e pur rimanendo ufficialmente nelle sue file (è membro dell'esecutivo*

*nazionale), si è schierato a favore della destra oltranzista.*

*3 Gli argomenti trattati nell'abitazione di Romani hanno riguardato la situazione ed i programmi della destra extraparlamentare dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo.*

*E' stato quasi un monologo di Maggi, in quanto Romani e gli altri si sono limitati ad annuire o ad intervenire per puntualizzazioni marginali*

*4 Maggi ha reso noto che:*

*- è in corso la creazione di una nuova organizzazione extraparlamentare di destra che comprenderà parte degli ex militanti di Ordine Nuovo;*

*- l'organizzazione sarà strutturata in due tronconi:*

*• uno clandestino con le caratteristiche ed i compiti seguenti:*

*a numericamente molto ristretto;*

*b costituito da elementi maturi (dai 35 ai 45 anni, salvo qualche eccezione) e di collaudata fede politica;*

*c opererà con la denominazione Ordine Nero sul terreno dell'eversione violenta contro obiettivi che verranno scelti di volta in volta*

*• l'altro palese il quale:*

*a si appoggerà a circoli culturali - ancora da costituire - gestiti da elementi di estrema destra finora rimasti nell'ombra;*

*b avrà il compito di sfruttare politicamente le ripercussioni degli attentati operati dal gruppo clandestino".*

*5 Secondo Maggi i criteri di selezione degli elementi destinati al gruppo clandestino sono motivati dal fatto che le persone di una certa età:*

*- offrono maggiori garanzie sotto il profilo politico e della riservatezza;*

*- agiscono più razionalmente e non si lasciano prendere da paure, orgasmi, o emozioni;*

*- hanno le doti psicofisiche necessarie per non cedere - in caso di arresto*

- alle strette degli interrogatori da parte di Polizia e Magistratura (ha citato ad esempio Giorgio Freda, il quale nonostante la lunga detenzione e la caparbiazza del Giudice D'Ambrosio non ha parlato).

6 L'attività dei due tronconi sarà organizzata e coordinata, a livello centrale, da un team dirigenziale del quale faranno parte alcuni dei maggiori esponenti del disciolto "Ordine Nuovo" tra cui gli stessi Maggi e Romani e, probabilmente, l'onorevole Pino Rauti.

7 La mattina del 16 giugno u. s. scorso un giovane di Mestre, collaboratore del dottor Maggi, si è recato a Brescia per incontrarsi con alcuni camerati.

Il mestrino:

- ha circa 25 anni, fisico asciutto e atletico, ed alto circa m. 1,75;
  - viaggiava a bordo di autovettura FIAT 1500 targata Venezia;
- aveva partecipato insieme a Maggi all'incontro svoltosi la sera del 25 maggio u. s. nell'abitazione di Romani.

8 Raggiunta Brescia il giovane di Mestre si è recato nei pressi di piazza della Loggia, dove in un bar era ad attenderlo un camerata bresciano (età sui 23 anni, statura alta-snella, capelli castani lunghi, viaggiante - insieme ad una ragazza - a bordo di una autovettura Alfa Romeo "duetto" di colore grigio metallizzato), insieme al quale ha proseguito per Salò.

9 A Salò:

- hanno trovato un altro camerata sui 28-30 anni, quasi sicuramente di Brescia o dintorni, il quale:
  - viaggiava a bordo di autovettura Porche di colore nero, nuova (è targata Bs 42.... o 40....);
  - aveva con sé due giovani donne bionde, molto avvenienti e truccate vistosamente;
  - dovrebbe essere un protettore di prostitute.
- il predetto ha consegnato al mestrino un voluminoso pacco di documenti;

- tutti insieme, hanno consumato il pranzo nel giardino esterno di un ristorante situato alla periferia della città;
- si sono trattenuti fino a sera

10 Durante il pranzo si è appena accennato ad argomenti di natura politica.

L'uomo con la Porche ha comunque accennato che:

- la repressione attuata dopo i fatti di Brescia nei confronti dell'estrema destra non ha intimorito i camerati di quella città, i quali continueranno a fare sentire la propria presenza anche in segno di solidarietà con gli arrestati;
- si stanno rafforzando i collegamenti tra i vari gruppi oltranzisti di destra.

11 Verso sera il giovane con la Alfa Romeo e la sua ragazza hanno lasciato la compagnia.

Il mestrino e l'uomo con la Porche, partiti circa un'ora dopo hanno raggiunto la stazione ferroviaria di Brescia e - verso le ore 23.30 - si sono recati ad un distributore di benzina per fare il rifornimento (si tratta di una stazione Agip situata a circa un chilometro dalla stazione ferroviaria, lungo una strada alberata in direzione di Milano).

L'addetto al distributore ha rivolto all'uomo con la Porche il saluto "Salve, Ragioniere", facendo intendere di averlo visto altre volte.

12 Poco dopo il mestrino è entrato in autostrada dirigendosi verso Venezia.

Prima dell'uscita di San Bonifacio, si è fermato in un parcheggio dove era ad attenderlo un autotreno Tir con targa tedesca, il cui conducente - che parla discretamente l'italiano - lo ha aiutato a prelevare dal rimorchio una cassa che è stata subito trasbordata sulla Fiat/1500 del mestrino.

La cassa:

- era di colore nocciola e presentava venature tipiche del legno;
- era accatastata sul rimorchio con altri materiali e ricoperta da strato

*di scatoloni;*

- *aveva più o meno le seguenti dimensioni: cm. 120 x 60 x 60;*
- *veniva sistemata nell'abitacolo (parte posteriore) della FIAT/1500, previo abbassamento dello schienale (si era tentato inutilmente di farla entrare nel baule).*

*Dopo il trasbordo l'autotreno rimaneva nel parcheggio mentre il giovane di Mestre riprendeva viaggio in direzione di questa ultima città.*

*13 Il 29 o 30 giugno scorso, Romani ha partecipato - quale membro dell'Esecutivo del MSI-DN - ad una riunione della direzione nazionale del partito svoltasi a Roma.*

*Al ritorno dalla capitale ha riferito a Maggi:*

- *di essersi incontrato con l'On. Rauti che avrebbe assicurato consensi ed appoggi per l'attività degli ex ordinovisti;*
- *di avere concordato con Rauti un nuovo incontro - con la partecipazione di altri ex dirigenti di Ordine Nuovo - da tenersi a Roma quanto prima.*

*14 Nel commentare i fatti di Brescia, Maggi ha affermato che quell'attentato non deve rimanere un fatto isolato perché:*

- *il sistema va abbattuto mediante attacchi continui che ne accentuino la crisi;*
- *l'obiettivo è di aprire un conflitto interno risolvibile solo con lo scontro armato.*

*Nello spirito di questa teoria, lo stesso Maggi e Romani avevano espresso l'intenzione - qualche giorno dopo la strage - di stilare un comunicato da far pervenire alla stampa.*

*Il documento avrebbe dovuto:*

- *esporre la linea politica e programmatica dell'organizzazione già menzionata (para: 4);*



- *annunciare azioni terroristiche di grande portata da compiere a breve scadenza.*

15 *Con questa iniziativa Maggi e Romani si proponevano - in un primo tempo -- di accentuare lo sgomento diffusosi nel paese dopo l'attentato di Brescia. Infatti, le minacciate azioni terroristiche non sarebbero state messe in atto. Il programma prevedeva, tuttavia, che allorquando l'allarme provocato dal primo avviso si fosse smorzato, sarebbe stato emesso un altro comunicato analogo, al quale - parimenti - non sarebbero seguite azioni concrete. Quando finalmente l'opinione pubblica si fosse assuefatta all'idea che si trattava di iniziative allarmistiche destinate a non avere seguito sul piano operativo, sarebbe scattata l'azione terroristica.*

*In seguito Maggi e Romani non hanno più fatto accenno all'iniziativa.*

16 *Fra gli esecutori del predetto piano eversivo avrebbero dovuto essere:*

- *due giovani di Mestre, "devotissimi seguaci" di Maggi;*
- *Francesconi Sartori Arturo di Padova.*

17 *Il dottor Maggi:*

- *non condivide le posizioni delle frange ex ordinoviste che si richiamano al periodico Anno Zero;*
- *esclude pertanto che l'organizzazione in via di costituzione incorpori dette frange, ma ritiene tuttavia utile avvicinarle per sottrarre loro gli elementi migliori (a questo riguardo, è solito esprimere apprezzamenti molto lusinghieri sul conto di Mellioli Giovanni di Rovigo, attestato sulle posizioni di Anno Zero);*
- *è contrario ad ogni forma di collaborazione con altre formazioni della destra extraparlamentare;*
- *diffida, in particolare di Avanguardia Nazionale che ritiene essere sostenuta e manovrata - in persona di tale De Felice, esponente del movimento - dal Ministero dell'Interno;*

- *organizza spesso, nella sua abitazione di Venezia, incontri con militanti della destra extraparlamentare (frequente è la partecipazione di elementi di Treviso);*
- *sere fa ha ricevuto alcuni attivisti di imprecisato gruppo operante a Sesto San Giovanni (MI), che ha definito "molto forte, deciso e bene organizzato";*
- *ha invitato alcuni suoi seguaci - tra cui Francesconi Sartori Arturo - a praticare qualche disciplina sportiva per acquisire una preparazione fisica idonea a affrontare eventuali "prove impegnative" (delle quali non ha precisato la natura);*
- *ha incaricato alcuni camerati di localizzare nascondigli idonei all'occultamento di imprecisato materiale.*

18 Giovanni Melioli:

- *è molto lusingato dalle attenzioni che gli rivolge Maggi, ma per il momento non sembra interessato ad entrare nella sua orbita politica;*
- *è l'elemento più in vista, nella zona, del gruppo Anno Zero;*
- *ha contatti con elementi di Rovigo, Udine, Treviso e Ferrara;*
- *ha stretti legami con Salvatore Francia di Torino (dopo l'arresto di questi per ricostituzione del partito fascista si allontanò per diversi giorni da Rovigo; temendo di essere coinvolto nella stessa vicenda giudiziaria)*
- *si ispira fortemente alle teorie del filosofo rumeno Codreanu; mantiene rapporti epistolari con Freda".*

Su tale appunto il teste Felli dichiarava che ad alcune di queste attività, quali quelle relative alle autovetture, il Tramonte aveva partecipato direttamente, come da lui stesso confermato, mentre per altre, quali la riunione ad Abano, non ricordava se il Tramonte si fosse dato presente o meno.

Altra nota di interesse era quella del 16.7.1974 n. 5120 del seguente tenore:

*"1 Nella tarda mattinata di domenica 23 giugno un giovane di Mestre - legato*

*politicamente al dottor Carlo Maggi, esponente del disciolto "Ordine Nuovo" - ha raggiunto Salò dove si è incontrato con un camerata di Brescia.*

*Il primo viaggiava - da solo - a bordo di una autovettura FIAT 1500 targata Venezia, il secondo - pure solo - guidava un'Alfa Romeo "duetto" di colore grigio metallizzato targata Brescia.*

- 2 *Dopo avere pranzato insieme, i due si sono recati a Verona - dove hanno trascorso il pomeriggio senza incontrare altre persone - e verso le ore 22.30 hanno raggiunto Desenzano dove hanno imboccato la autostrada in direzione di Venezia.*

*Percorsi pochi chilometri si sono fermati nel piazzale di una stazione di servizio carburanti con annesso bar della Motta, rimanendo in attesa.*

- 3 *Verso le ore 24.00 sono giunti nel piazzale due autotreni "TIR" con targa olandese, i cui conducenti - dopo avere parcheggiato un po' fuori mano - sono entrati nel bar.*

*A questo punto, il giovane di Mestre è salito sul cassone di uno dei due autotreni, alla ricerca di qualcosa, ma ne è ridisceso quasi subito senza nulla portare seco.*

*E' salito, quindi, sull'altro autotreno dal quale ha prelevato un cassa - apparentemente non molto pesante - che con l'aiuto del camerata bresciano, ha sistemato nel bagagliaio della autovettura usata da questo ultimo.*

*Entrambi, poi, hanno ripreso il viaggio - ognuno con la propria auto - in direzione di Venezia.*

- 4 *I due camionisti olandesi si sono comportati con estrema naturalezza.*

*Sull'autotreno dal quale è stata prelevata la cassa figurava la scritta: Rotterdam - tel. 128864 - 2/45".*

Nella nota di accompagnamento si segnalava che la notizia era stata acquisita dalla fonte "Tritone" il 9.7.1974, che il giovane mestrino citato nell'appunto era diverso da quello di cui alla nota n. 4873 del 8.7.1974, mentre l'elemento di Brescia a bordo

della “*duetto*” era lo stesso della nota menzionata.

A seguito di accertamenti, era stato possibile verificare che il Comando Gruppo Carabinieri di Padova era già a conoscenza di notizie provenienti da “*Tritone*”.

In particolare, in data 20.7.1974 informava il Comando Generale dell’Arma sia della creazione di gruppi clandestini, sia del procacciamento di armi attraverso *Tir* olandesi (notizia che non risultava provenire da fonti diverse di “*Tritone*”).

Della notizia era anche informato il *SID* tanto che Maletti scriveva che si trattava di notizia di rimbalzo. Peraltro il comando generale aveva richiesto assicurazione che fosse stata avvisata l’autorità giudiziaria e il comando della terza Brigata Carabinieri di Padova aveva fornito assicurazione in tal senso, ma nessun documento era stato trovato che provasse che le notizie fossero effettivamente pervenute all’autorità giudiziaria.

Altra nota di interesse era quella del 24.7.1974 n. 5277, relativa a notizie acquisite da fonte “*Tritone*” il 22.7.1994 ed alla quale era allegato un appunto con il quale si evidenziava:

che Gian Gastone Romani aveva informato Carlo Maria Maggi ed altri *ex-rdinovisti* veneti di essersi incontrato, dopo la riunione della Direzione nazionale del *Movimento Sociale Italiano* svoltasi a Roma il 30 giugno scorso, con l’on. Pino Rauti, il quale aveva fatto presente la grave situazione italiana, caratterizzata da aspetti tipici della fase preinsurrezionale, nella quale i gruppi della destra rivoluzionaria avrebbero dovuto darsi una struttura e un’identità precise;

che secondo Rauti sarebbe stato possibile intuire le intenzioni dell’estrema sinistra e prevenire eventuali attacchi della controparte, cogliendola di anticipo, nonché sfruttando il fattore sorpresa.

Alla nota successiva del 3.8.1974 n. 5519, che dava conto di notizie acquisite il 2.8.1974 dalla fonte “*Tritone*”, era allegato un appunto con il quale si segnalava: che Gian Gastone Romani aveva preavvisato Carlo Maria Maggi ed altro elemento della zona di Padova di tenersi pronti a partire attorno al 10 agosto 1974 per



partecipare ad un incontro con l'on. Pino Rauti; che l'incontro, da tenersi probabilmente a Roma, avrebbe avuto ad oggetto, tra l'altro, lo spostamento dell'attività eversiva nei centri minori, per sottrarsi alla immediata e pesante reazione che si verificava nei grossi centri, dove esisteva un imponente apparato repressivo, al quale, in tali occasioni, forniva collaborazione tutta la organizzazione antifascista.

Alla nota 8.8.1974 n. 5580 era allegato il seguente appunto:

*"1 Dal 5 al 7 agosto 1974, in località montana prossima a Bellinzona (Svizzera) si è svolto un campo internazionale di extraparlamentari di destra. Vi hanno partecipato 48 elementi - di cui circa 30 italiani ed i rimanenti di tutti i Paesi dell'Europa occidentale - che si sono concentrati in Milano (Piazza San Babila) ed in Sesto San Giovanni nel pomeriggio del 3 ed hanno raggiunto la zona attraverso Ponte Chiasso e Lugano, alla spicciolata.*

*La riunione:*

- *non ha registrato la partecipazione di esponenti di rilievo italiani, probabilmente a causa dell'attentato al treno Italicus avvenuto poco prima della loro presunta partenza. Infatti, l'eventuale allontanamento dei predetti dirigenti dalle loro abituale residenza avrebbe potuto creare sospetti;*
  - *si è risolta in una semplice scampagnata per l'assenza dei dirigenti italiani;*
  - *ha suscitato perplessità nei convenuti che, al termine di essa, avevano chiesto i motivi che avevano consigliato di indirla. E' stato loro risposto, evidentemente per non deluderli maggiormente, che lo scopo era stato quello di cercare legami di cameratismo in vista di eventuali operazioni comuni.*
- 2 *La notizia dell'attentato, giunta nella tarda mattinata del 4 agosto 1974, ha indotto i convenuti:*
- *a rifiutare di assumersi la paternità dell'azione eversiva. A tale fine è stato dato incaricato al gruppo Ordine Nero di Milano, che è già noto al*



*pubblico per avere eseguito a Milano un attentato "debitamente firmato", di smentire il comunicato "apocrifo" che attribuisce la responsabilità dell'azione ad "Ordine Nero", fornendo prove concrete (comunicato battuto con la stessa macchina da scrivere, stessa carta intestata, stessa forma etc.,)*

- *a ribadire che "Ordine Nero" deve identificarsi esclusivamente nell'organizzazione degli ex "ordinovisti" raccolti dopo lo scioglimento coatto di "Ordine Nuovo" intorno al periodico "Anno Zero" e che ha per leader l'on. Pino Rauti, Clemente Graziano, Elio Massagrande e Salvatore Francia;*
- *ad affermare che nella tattica operativa di "Ordine Nero" non rientrano tipi di attentati indiscriminati. Infatti tale organizzazione, pur perseguendo il fine di creare il "caos" nel Paese, intende colpire obiettivi ben definiti e remunerativi.*

*3 In un primo tempo è stato comunicato ai convenuti che sarebbe intervenuto anche Angelo Angeli da Milano e in atto rifugiato in Svizzera. Successivamente è stato loro precisato che erano giunte notizie che indicavano Angeli come confidente del SID e pertanto lo stesso era stata diffidato dall'intervenire alla riunione.*

*4 "Ordine Nero" sarebbe riuscito a infiltrare un proprio elemento nelle Brigate Rosse.*

*Tale elemento:*

- *ha il compito di studiare i sistemi organizzativi e operativi delle Brigate Rosse per poterle imitare nelle azioni future;*
- *ha riferito ai propri dirigenti che le Brigate Rosse sono sicuramente estranee al duplice omicidio avvenuto nella sede della M.S.I di Padova".*

Nella nota si precisava che si trattava della stessa riunione che in un primo momento la fonte aveva ritenuto dovesse svolgersi a Roma.

Con nota 22.8.1974 n. 5795 era inviato al capo reparto dell'ufficio "D" nuovo



appunto integrativo della nota 8.8.1974 n. 5580, con il quale si comunicava che il “campo”, svoltosi in Svizzera dal 5 al 7 agosto 1974, era stato effettuato in località posta tra Mesocco e San Bernardino Villaggio, sulla destra della strada che da Bellinzona portava al passo di San Bernardino.

Di ulteriore interesse la nota datata 4.10.1974 n. 6748, riportante notizie acquisite il 3.10.1974, alla quale era allegato un appunto, nel quale si segnalava, tra l'altro:

che i propositi eversivi espressi dalla destra extraparlamentare negli ultimi mesi si erano andati gradualmente smorzando;

che vi era la convinzione che nell'estrema destra si fossero infiltrate numerose “spie” della polizia e del *SID* (le critiche venivano rivolte anche a Massimo Fachini, al quale era stato rimproverato di aver avuto contatti con ufficiali del *SID*);

che l'estrema destra avrebbe voluto “far pagare” al *SID* il suo voltafaccia;

che a questo riguardo, secondo Romani, vi sarebbe stata allo studio la possibilità di ricercare contatti con alti ufficiali del *SID* con il pretesto di collaborare, ma, in realtà con il fine di fornire loro notizie e piste false su situazioni artatamente costruite e capaci di reggere a un primo esame critico;

che in tal modo, sarebbero state provocate conseguenze che, arrecando ulteriore danno – a livello politico e di opinione pubblica - ai servizi segreti, avrebbero comportato la rimozione degli attuali dirigenti del *SID*.

Altra nota di interesse era quella in data 2.12.1974 n. 8270, recante notizie acquisite il 30.11.1974, cui era allegato un appunto con il quale si evidenziava:

che i provvedimenti penali e amministrativi comminati a carico di *Ordine Nuovo* avevano scompaginato, ma non ridotto al silenzio, gli *ex*-militanti del movimento i quali erano animati da propositi di rilancio, sia pure sotto etichette nuove;

che la attività clandestina - condotta da “*Ordine Nero*” - era considerata quasi irrinunciabile;

che i suffragi per il programma avrebbero dovuto cercarsi non solo negli ambienti *ex*-ordinovisti, ma in tutta la destra extraparlamentare e nei settori “*compiacenti e*

*conniventi*" del *MSI-DN*;

che si contava molto, a questo proposito, sull'appoggio di quei dirigenti ufficiali del *MSI-DN* - come l'on. Pino Rauti e altri, i quali continuavano a rimanere nel partito per garantirsi una agibilità non esercitabile in posizione extraparlamentare.

Altra nota di interesse era quella in data 3.2.1975 n. 713, recante notizie acquisite il 1.2.1975, cui era allegato un appunto, con il quale s'informava come gli sviluppi dell'inchiesta sulle attività eversive avessero disorientato la destra extraparlamentare, convincendola a ridurre al minimo la lotta violenta al sistema, anche nella consapevolezza che all'interno del movimento avesse operato una moltitudine di agenti provocatori e spie della polizia, che avevano reso oltre modo rischiose anche le azioni politiche più normali.

Alla nota del 15.4.1975 n. 2478 era allegato un appunto, con il quale si precisava che la destra extraparlamentare veneta, priva di ogni riferimento sul piano organizzativo, si era polverizzata e non svolgeva alcuna attività, nel mentre Giovanni Melioli aveva detto che, nella situazione attuale non sarebbe stato il caso di muoversi, tenuto conto dell'atteggiamento repressivo e persecutorio manifestato dallo Stato nei confronti della estrema destra, anche mediante numerosi infiltrati, nonché del pericolo di nuocere elettoralmente al *MSI-DN*, il quale, nonostante l'errata strategia, rappresentava l'unico punto di appoggio per la destra extraparlamentare e permetteva ai propri legali di difendere a condizioni molto vantaggiose gli elementi coinvolti nelle vicende giudiziarie.

Infine, alla nota del 28.4.1975 n. 2740, che riferiva di notizie acquisite il 27.4.1975, era allegato un appunto con il quale si segnalava, tra l'altro, che il gruppo di Melioli faceva ormai stabile riferimento a quello denominato "*Europa e Civiltà*" controllato dall'on. Pino Rauti, che, secondo alcuni militanti e dirigenti nel *Movimento Sociale*, non aveva modificato la propria ideologia filonazista e costituiva un punto di attrazione e di legame per gran parte dei gruppi oltranzisti di destra.



Il rapporto con la fonte veniva poi formalmente chiuso il 19.2.1977, anche se da più di un anno non vi erano state sue informative (l'ultima conosciuta era del 13.6.1975).

Illustrate le notizie fornite da Tramonte al *SID*, la Corte di primo grado ha, quindi, esposto il contenuto delle dichiarazioni rese dal medesimo e utilizzabili nei confronti degli altri imputati.

In particolare, nel procedimento per la strage di Piazza Fontana, il Tramonte, escusso il 21.12.2000 davanti alla Corte di Assise di Milano in qualità di imputato di reato connesso o collegato, dopo aver riferito di aver cominciato a frequentare ambienti di destra nel Padovano, in particolare a Lozzo Atestino, militando sia nel *Fronte della Gioventù*, sia nel *MSI*, ha affermato che nel 1968 era stato avvicinato, tramite un suo zio funzionario di polizia, da tale *Alberto*, il quale gli aveva spiegato di far parte di un reparto speciale del Ministero degli interni e gli aveva chiesto di prestare collaborazione in vista di possibili fatti eversivi.

Dopo circa un mese aveva risposto positivamente e si era avvicinato ad elementi di *Ordine Nuovo*, in particolare al Fachini, che già conosceva, ed aveva cominciato a frequentare le riunioni del gruppo.

Riferiva di aver appreso di una struttura segreta di *Ordine Nuovo*, delle riunioni e degli attentati ai treni dell'agosto 1969 e di quelli del 12 dicembre 1969.

Identificava *Alberto* in Lelio di Stasio, mentre il proprio nome in codice era stato prima Francesco, poi Pantera e infine Leone.

Chiestogli il motivo per il quale non avesse in precedenza fatto il nome del referente, aveva dichiarato che non aveva voluto bruciarlo e che aveva sperato che fosse stato lui a farsi avanti o che fossero stati gli inquirenti ad identificarlo.

Sino al 1996-97 erano avvenuti gli incontri con *Alberto*, del quale custodiva il suo numero di telefono su un'agenda che non aveva consegnato agli inquirenti, ma che nel corso di una perquisizione era stata presa insieme a tutto il contenuto di una



valigetta. Era poi stato arrestato per possesso di moneta contraffatta e poco dopo era stato scarcerato, ma la agendina era scomparsa.

Affermava, inoltre, di aver svolto nel 1972 attività di informatore anche per i servizi segreti militari. Qui l'intermediario era stato il maresciallo della caserma dei carabinieri del suo paese, Lozzo Atestino, il quale lo aveva messo in contatto con tale "Luca". Quest'ultimo aveva voluto informazioni su suo fratello che militava nell'estrema sinistra. Poi nel corso del rapporto aveva fornito informazioni sia sull'*MSI*, sia sull'estrema destra.

Identificava il *Luca* nel m.llo Felli e indicato il proprio nome di copertura in *Tritone*. Riferiva che mentre *Alberto* sapeva di *Luca*, quest'ultimo era all'oscuro dell'altro rapporto.

Mostratogli l'appunto datato 6.7.1974, redatto dal m.llo Felli, confermava di aver fornito lui le notizie ivi contenute, precisando di aver frequentato più volte la casa di Romani ad Abano Terme e di essere entrato, nel 1972, a far parte di una cellula costituita da Romani, Maggi, Francesconi Arturo, Davide Riello, Giovanni Melioli e due "mestrini", così chiamati perché erano le guardie del corpo di Maggi. In realtà uno era o di Mestre o di San Donà e si faceva chiamare "Luigi", mentre l'altro era il suo compaesano Zotto Maurizio che si faceva chiamare "Gigi".

Zotto aveva continuato a svolgere il compito di accompagnatore di Maggi sino al 1977 (gli avevano pure trovato un lavoro presso un albergo di Venezia).

Nel 1974 le riunioni erano state una decina, tra marzo e maggio, tutte ad Abano a casa di Romani.

Ad Abano talvolta era stato accompagnato da *Luigi*, con la sua vettura *1500*, avente interno rosso, con la quale giungeva pure Maggi.

Aveva partecipato anche al *campo* di Folgaria, organizzato dal *MSI* presso l'albergo *Fiorentini* nel 1970. Lì un giorno era giunto Fachini, accompagnato da due persone dell'*Aginter Press*, le quali erano andati via disgustati per il pressapochismo nell'organizzazione.



Ammetteva di aver falsamente riferito agli inquirenti di un incontro con *Alberto* a Roma, giustificando la menzogna con il fatto che all'epoca stava attraversando un periodo particolare.

Ammetteva, altresì, di aver tenuto nascosto, in un primo momento, al cap. Giraudò la presenza di Zotto, pur negando di aver concordato con lui la versione da fornire agli inquirenti.

Riferiva, poi, della riunione al campo vicino a Bellinzona, alla quale avevano partecipato Maggi, Sartori, Rognoni, Melioli e qualcuno dell'*Aginter Press*, nonché del fatto che Zorzi, allorché ad Abano Terme avevano avuto difficoltà a procurarsi l'esplosivo, aveva contattato persone dell'*Aginter Press*, due delle quali erano giunte, ad Abano, nel maggio del 1974, per procurarlo.

Tra le varie dichiarazioni rese in relazione alla persona indicata con il nome di *Alberto*, vi era quella conseguente ad una specifica contestazione: gli veniva rappresentato che quando nel corso delle indagini gli era stata mostrata la foto di Di Stasio non l'aveva riconosciuto. Tramonte si giustificava dicendo che sperava che *Alberto* si sarebbe presentato spontaneamente.

Gli veniva pure contestato che ai P.M. di Brescia e Milano, rispettivamente il 22.11.2000 e 28.11.2000, aveva detto che *Luigi* era Zotto ed egli ribadiva che Zotto era *Gigi* e non *Luigi* e che probabilmente i pubblici ministeri avevano capito male. Dichiarava che ad *Alberto* aveva riferito tutto, mentre a Felli non aveva riferito di piazza Fontana perché non glielo aveva mai chiesto.

Con riferimento alla strage di piazza della Loggia, affermava di averlo riferito a Felli, ma non chiaramente perché doveva tutelarsi.

Gli veniva contestato:

- che al P.M. di Brescia il 30.5.1997 aveva detto di aver riferito a *Luca*, prima della realizzazione della strage, fatti di estrema gravità su Maggi e sul suo gruppo, perché non si fidava di *Alberto* e che *Luca* aveva redatto l'appunto solo in data 6.7.1974;
- che il 21.5.1999 aveva riferito di aver detto a *Luca*, 3 o 4 giorni prima della strage,



che ci sarebbe stato un attentato e che in un incontro avuto con Felli, prima di essere sentito dal capitano Giraud, aveva sollecitato *Luca* sulle informazioni fornitegli in riferimento alla strage, ma *Luca* aveva negato di averle apprese.

Il Tramonte ammetteva che i fatti si erano svolti come risultava dalle contestazioni e che aveva detto diversamente perché non ricordava.

Contestatogli che, sempre nel verbale del 21.5.1999, aveva dichiarato che a Felli, poco prima della strage di Brescia, aveva rivelato che nei giorni successivi ci sarebbe stato un grosso attentato anche se non sapeva il luogo mentre in data 15.5.1997 aveva riferito che a *Luca* non aveva detto niente in ordine alla preparazione della strage, Tramonte ribadiva di avergliene parlato sostenendo, anche, che la preparazione sarebbe stata cosa diversa dalla circostanza che ci sarebbe stato un attentato.

Con riferimento al campo vicino Bellinzona del luglio/agosto 1974, aggiungeva di essere partito in autovettura con Melioli, Maggi e Arturo Sartori, mentre Rognoni, che non conosceva, sarebbe già stato presente là, secondo quanto riferitogli da Maggi o Melioli.

La Corte di primo grado ha poi illustrato le dichiarazioni rese da Tramonte in dibattimento, nonché quelle – utilizzabili soltanto nei confronti dell'imputato - di cui ai verbali delle indagini preliminari oggetto di contestazione.

In particolare, l'imputato, dopo aver confermato di aver frequentato ambienti di destra del suo paese Lozzo Atestino e di aver conosciuto Massimiliano Fachini ed altri di *Ordine Nuovo* (i quali si riunivano presso la libreria *Ezzelino* di Giorgio Freda), precisava che tale conoscenza, nonché quella di Gian Gastone Romani, risaliva al 1970.

Entrato in contrasto con il Fachini, il quale, dopo l'arresto di Freda, aveva accentuato le sue idee filo-naziste, verso la fine del 1972 era stato contattato dai servizi.

Ricordava di essere stato convocato presso la Caserma dei Carabinieri di Lozzo da

un carabiniere che si era presentato come “Luca”, che gli aveva chiesto informazioni sul fratello Massimo militante in *Potere operaio*. Successivamente, nel corso dell’interrogatorio con il giudice istruttore Zorzi, aveva appreso che il suo vero nome era Felli.

Alla richiesta di fornire informazioni sul fratello aveva risposto negativamente. Luca, tuttavia, si era rifatto vivo chiedendogli notizie sulla estrema destra e lui aveva accettava di collaborare anche per motivi economici, essendogli stato proposto un compenso fisso mensile (nel 1971 era morto il padre ed aveva dovuto lavorare). Il rapporto (caratterizzato da incontri ogni 15 giorni) era stato intenso sino a ottobre 1974, poi era scemato, essendosi trasferito a Milano ed ancor di più dal settembre 1975 allorché si era trasferito a Matera.

Tramonte confermava il contenuto degli appunti presi da Felli, precisando che la fonte di tali informazioni era, oltre che Fachini, De Eccher e i loro amici, molto spesso il Melioli, esponente di Rovigo, espulso proprio in quel periodo dal *MSI* e poi gestore della libreria *Ezzelino*, il quale gli aveva proposto di entrare nell’organizzazione.

Con riferimento all’appunto del 23.5.1974, affermava di non sapere chi fosse lo studente che lo aveva contattato e ammetteva di aver detto falsamente nel corso degli interrogatori che si trattava di Melioli, nel mentre si era trattato di un giovane di 27-28 anni mandato dal predetto Melioli.

Confermava che Melioli aveva in Rovigo un circolo denominato *Codreanu*, collegato alla libreria *Ezzelino*.

Con riferimento alla nota dell’8.7.1974 Tramonte negava di aver partecipato alla riunione del 25.5.1974 e diceva di aver appreso la notizia dopo il 14.6.1974 da Gian Gastone Romani, con il quale, durante il periodo della campagna elettorale del *referendum* svoltosi quell’anno, i rapporti si erano intensificati (lo vedeva sia nel centro di Abano, a circa 400 metri dall’albergo gestito dal Romani stesso, sia nel giardino dell’albergo)



Aveva parlato con il Romani per far assumere Zotto.

Con riferimento al racconto di Romani ed ai motivi per i quali questi gli avesse rivelato il contenuto riservato della riunione, il Tramonte si giustificava dicendo che agli occhi dell'uomo lui era una persona che aveva fatto scontri di piazza con Fachini e Melioli, sicché era affidabile, anche se, poi, negava di aver preso parte alla riunione, non avendone i requisiti, stante l'età (22 anni).

Aggiungeva, inoltre, che era stato lui a sollecitare il Romani a parlarne, intavolando un discorso sul periodo che stavano attraversando e sulla rivendicazione della strage. Con riferimento, poi, ai camion, Tramonte affermava di non sapere il contenuto delle casse e di ricordare di aver visto i camion tutte e due le volte, sia il 16, sia il 23 giugno e che in una di tali date, probabilmente la seconda volta, era presente Maurizio Zotto, il quale dormiva all'interno dell'autovettura (alla fine dell'esame dibattimentale, precisava però che, avendoci pensato molto, non ricordava se fosse stato presente all'episodio del 16 o a quello del 23 giugno 1974, ma sicuramente ad uno dei due).

Confermava, inoltre, di aver visto tutte e due le volte la vettura 1500 di colore bianco.

Negava, invece, di esser andato a Brescia il 16.6.1974 e non sapeva riferire chi gli avesse fornito le notizie indicate nell'appunto, ribadendo che il suo interesse era solo per lo scarico della cassa.

Dichiarava che della riunione del 29 e 30 giugno a Roma gli aveva riferito Romani con il quale, in quel periodo, si vedeva anche tre volte a settimana, andando a trovarlo all'albergo. Al Romani si era mostrato su posizioni critiche verso il partito manifestando l'opinione che occorreva fare qualcosa per uscire dalla crisi: non si poteva rimanere fermi ad aspettare. Anche da Felli aveva ricevuto il consiglio di mostrare apertura ma non adesione alle idee propugnate dagli estremisti.

Pure il racconto sulla rivendicazione della strage di Brescia glielo aveva fatto Romani, ma non ricordava quali fossero le ragioni sostenute da chi era favorevole o



contrario alla rivendicazione (che, poi, non era stata fatta) e collocava temporalmente il racconto di Romani dopo la riunione del 29/30 giugno, mentre commentavano la rivendicazione di "Anno Zero".

Riferiva, altresì, di non aver ricordo di chi il Romani ritenesse fosse l'autore della strage, né aveva ricordo che glielo avesse confidato altrimenti lo avrebbe riportato a Luca.

Dichiarava, poi, di non aver mai conosciuto Maggi.

In relazione, poi, ai rapporti fra Maggi e Melioli contenuti sempre nell'appunto dell'8.7.1974, riferiva che le fonti erano Romani e lo stesso Melioli.

Poiché il Tramonte affermava di aver telefonato al centralino la sera stessa dell'episodio, ad avviso della Corte di primo grado l'imputato non era riuscito a spiegare come avrebbero potuto intervenire i servizi senza un preavviso dell'ora e del luogo.

Con riferimento alle note del 24.7.1974 e 3.8.1974, affermava il Tramonte che la fonte delle notizie era il Romani. All'incontro in Svizzera era andato con la sua vettura, senza passare da Milano.

Fattogli presente che vi era un rapporto del colonnello Del Gaudio del 7.6.1974 che sembrava ripercorrere con le stesse parole il contenuto dell'appunto dell'8.7.1974, laddove si parlava dell'organizzazione del gruppo clandestino e della struttura palese e che tale rapporto precedeva anche la nota del 14.6.1974, Tramonte si era limitato a rispondere che non ricordava se a Felli avesse fornito informazioni prima della data riportata sull'appunto.

Su Arturo Francesconi Sartori, indicato nelle *veline* come probabile appartenente al gruppo di Melioli ed esecutore della strategia del gruppo Maggi, il Tramonte rispondeva che aveva riferito ciò che gli avevano confidato Melioli e Romani, ma che non sapeva quale fosse stata realmente la posizione del Francesconi.

Sempre con riferimento alle dichiarazioni di Zotto, Tramonte negava di avergli chiesto di parlare a Giraudo di un gran botto quale argomento della riunione del



25.5.1974; affermava, altresì, che non era veritiero quanto detto da Zotto in riferimento a riunioni alle quali Tramonte avrebbe partecipato, mentre lui era rimasto ad attenderlo fuori, nonché in ordine a commenti sui discorsi di Maggi, in particolare un commento del tipo “*sono tutti pazzi*”. Secondo Tramonte, Zotto aveva mentito allorquando aveva affermato l’esistenza di “*Luigi*” e il fatto di essere stati entrambi accompagnati a casa da lui.

Riferiva al 7 aprile 1994 l’inizio dell’assunzione di cocaina allorché aveva ceduto le quote della sua società.

Sosteneva che a Felli aveva detto che Maggi era di Mestre, perché così aveva capito dai discorsi di Romani, ammettendo, inoltre, che poteva aver indicato i soggetti che accompagnavano Maggi con l’espressione “*mestrini*”, perché pensava che Maggi fosse di Mestre.

Quanto alle dichiarazioni rese dal Tramonte in risposta alle numerose contestazioni, la Corte di primo grado ha evidenziato un lungo elenco di affermazioni con le quali l’imputato riferiva di aver detto il falso e di essersi inventato gli episodi raccontati. In particolare, il dichiarante premetteva che a seguito di vicende giudiziarie relative a reati di bancarotta, ricettazione e monete false, nonché a controlli fiscali, aveva visto precipitare la sua situazione, si era dato all’*alcool* ed alla droga, quindi era stato anche arrestato. In tale situazione aveva conosciuto il cap. Giraud, al quale, per compiacerlo, aveva iniziato a dire falsità; dietro insistenza degli inquirenti, aveva sempre detto qualcosa ed aveva così continuato senza riuscire a fermarsi.

## **2. La verifica dell’attendibilità soggettiva e oggettiva di Maurizio Tramonte. La valutazione della Corte di primo grado.**

Ha, in primo luogo, osservato la Corte di primo grado come non fossero risultate ragioni di astio, o, comunque, di conflittualità tra Tramonte e gli imputati Maggi, Zorzi e Rauti, sicché in ordine a questo specifico elemento di valutazione non vi era



motivo di ritenere non credibile il dichiarante.

Neppure emergeva che il Tramonte avesse problemi di tossicodipendenza o che le sue dichiarazioni rese in dibattimento fossero orientate a percepire compensi o benefici.

Ad avviso del giudice di primo grado, tuttavia, non era del tutto inverosimile l'ipotesi sostenuta dal Tramonte con riferimento alle precedenti dichiarazioni accusatorie nei confronti dei coimputati: che cioè esse fossero state rese in attesa di vantaggi economici scaturenti dalla concessione di un programma di protezione e di aiuti per la sua situazione processuale.

Invero, ha sottolineato la Corte di primo grado come, mentre allo stato la situazione processuale di Tramonte, per i procedimenti diversi dal presente, sembrasse ormai definita, al momento in cui rendeva dichiarazioni accusatorie aveva pendenti numerosi procedimenti, anche per reati che potevano comportare condanne a plurimi anni di reclusione, ed aveva, altresì, promosso l'attivazione di un programma di protezione, comprendente all'inizio, tra l'altro, una fideiussione miliardaria e successivamente la concessione di un contributo di 300/400 milioni di lire.

D'altro canto, ha evidenziato il primo giudice, la sconfessione delle precedenti dichiarazioni accusatorie non era irrilevante per l'imputato, discendendo da essa la negatoria delle proprie responsabilità, con indubbi vantaggi sul piano processuale qualora fosse stato creduto (assoluzione in questo processo per il reato di strage). Era, dunque, difficile, secondo il giudice di primo grado, formulare un giudizio di piena attendibilità del dichiarante dal punto di vista soggettivo.

Parimenti problematico è stato ritenuto il giudizio di attendibilità del Tramonte in relazione ai parametri di spontaneità, autonomia, precisione, completezza, coerenza e costanza della narrazione.

In particolare, secondo la Corte di primo grado, le dichiarazioni del Tramonte utilizzabili a fini di prova non erano tra loro coerenti, atteso che quelle rese in dibattimento erano in assoluto conflitto con quelle rese nel procedimento per la



strage di piazza Fontana, le quali erano in linea con quanto raccontato da Tramonte dal 1995 al 2002 in decine di audizioni.

In dibattimento, infatti, l'imputato si era riportato costantemente alle informazioni fornite al Felli ed annotate negli appunti di quest'ultimo, accreditanti una versione dei fatti tesa a alleggerire il proprio coinvolgimento nella vicenda.

Negli appunti, infatti, non era stato mai chiarito se il Tramonte fosse stato presente alle vicende di cui parlava; pertanto l'imputato aveva sostanzialmente affermato che si trattava sempre di notizie apprese attraverso le confidenze altrui (principalmente di Romani, Melioli e Soffiati), dandosi presente solo all'episodio relativo allo scarico delle casse dai *TIR*, poiché in relazione ad esso vi era stata la descrizione di tali e tanti particolari, che difficilmente avrebbero potuto essere riferiti da altra persona.

Né appariva condivisibile la giustificazione fornita dal Tramonte, il quale aveva assicurato di aver raccontato a Felli tanti particolari, perché colui che gli aveva riferito della vicenda sarebbe stato minuzioso nel descriverla.

Faceva rilevare la Corte di primo grado che, non solo il numero dei particolari narrati, ma anche la loro valenza conduceva a ritenere inverosimile che il Tramonte non fosse partecipe o, quantomeno spettatore, degli episodi narrati.

Così: appariva del tutto inverosimile che egli il 16.6.1974 avesse assistito solo all'arrivo della vettura *1500* nel parcheggio dove era ad attenderlo il *TIR* con targa tedesca ed avesse visto il trasbordo della cassa (la cui manovra, peraltro, era stata accuratamente descritta), sicché il Tramonte non aveva potuto negare di avervi assistito.

Appariva, pure, evidente che solo una persona che aveva partecipato a quella riunione del 25.5.1974 (cioè, secondo Tramonte, Romani, Maggi ed i due camerati della zona di Venezia collaboratori di quest'ultimo) avrebbe potuto riferire l'informazione.

Era risultato poi che il Tramonte fosse stato a conoscenza di un'altra informazione



piuttosto delicata: il giorno, l'ora ed il luogo dell'appuntamento tra il camionista del *TIR* con targa tedesca ed il mestrino.

Se era possibile che negli ambienti di riferimento si sapesse di un traffico illecito proveniente dall'estero, quello che non era assolutamente credibile era che in tali ambienti si sapesse del luogo, del giorno e dell'ora in cui sarebbero avvenuti gli scambi. Ancora più inverosimile era il fatto che le notizie relative a tali scambi il Tramonte le avesse apprese da altri soggetti, proprio nel momento in cui era in contatto con gli ambienti direttamente interessati agli scambi illeciti (appariva, infatti, evidente che a tali scambi fossero stati interessati proprio quei soggetti che avevano partecipato alla riunione di Abano del 25.5.1974; era stato uno di loro che si era recato a ritirare la cassa).

D'altronde, si trattava di un gruppo di pochissimi soggetti che stava organizzando una attività eversiva e che intendeva agire nella clandestinità, sicché assolutamente inverosimile era l'eventualità che il gruppo avesse diffuso all'esterno notizie così riservate quali il luogo, il giorno e l'ora di consegne illecite.

Da tanto discendeva, ad avviso della Corte di primo grado, una sola conclusione: Tramonte aveva appreso tali riservate notizie all'interno dello stesso gruppo che aveva come riferimento coloro che si erano riuniti ad Abano il 25.5.1974.

Ha aggiunto il primo giudice come, peraltro, la conoscenza di una notizia così riservata riguardante un gruppo eversivo clandestino implicasse un rapporto di fiducia fra colui che la forniva e colui che la riceveva.

Dunque, da tutto questo si desumeva che i fatti raccontati dal Tramonte al Felli erano stati appresi direttamente dal mestrino o erano stati visti direttamente dal Tramonte ovvero in parte gli erano stati riferiti dal mestrino e in parte erano stati visti direttamente. E ciò, oltre a implicare un contatto più diretto (e non occasionale) con il mestrino al momento della ricezione della cassa, spiegava come mai il Tramonte avesse potuto riferire a Felli, con dovizia di particolari, il comportamento tenuto dal mestrino dalla mattina fino al ritiro della cassa avvenuto dopo le 23,30

(ora in cui il mestrino si era recato a far rifornimento di benzina).

Era pertanto evidente, secondo la Corte di primo grado, che il Tramonte non fosse affidabile nemmeno allorquando si era richiamato al contenuto delle veline, avendone dato un'interpretazione tesa ad alleggerire la sua posizione.

Ha rimarcato poi il primo giudice come il Tramonte avesse tentato in ogni modo di nascondere l'identità del mestrino (che invece avrebbe dovuto ben conoscere proprio alla luce dei rilevati sopra esposti), inventandosi la storia di "Luigi", facendolo fin da subito diventare di San Donà di Piave e poi di Lozzo Atestino (identificandolo prima in Zotto e poi in Fiorenzo Zanchetta).

Considerazioni analoghe ha espresso la Corte di primo grado con riferimento alla interpretazione degli appunti di Felli, sostenuta da Tramonte, in ordine alla partecipazione dell'imputato alle riunioni ed, in particolare, a quella del 25.5.1974. Anche qui il Tramonte aveva reso una versione diretta ad alleggerire la sua posizione, dichiarando di non aver partecipato ad alcuna riunione e di aver appreso dalle confidenze del Romani tutte le notizie riportate negli appunti di Felli.

Senonché, il Tramonte era risultato in possesso di notizie riservate, quali il luogo e l'ora dell'incontro per il ritiro di cose illecite, nonché, soprattutto, la stessa costituzione dell'organizzazione clandestina.

Era del tutto inverosimile che Gian Gastone Romani, persona non certo sprovveduta all'interno del *MSI*, avesse confidato notizie così riservate e compromettenti ad un giovane ventiduenne, semplicemente perché simpatizzante dell'estrema destra e ciò lo avesse fatto, come dichiarato da Tramonte, consultando gli appunti, quasi fosse un sottoposto che relazionava ad un suo superiore.

Per di più tali notizie rivelavano, oltre alla strategia generale del gruppo, anche il coinvolgimento degli esponenti di spicco dell'organizzazione, incluso quello dell'on. Rauti, sia pur a livello di semplice sostegno, nonché le questioni organizzative più riservate quali quella della individuazione degli elementi che avrebbero dovuto porre in essere gli atti eversivi (i due mestrini, Arturo Francesconi



Sartori).

L'unica spiegazione possibile all'ottenimento di tali notizie era che il Tramonte fosse stato intraneo al costituendo gruppo (con possibilità di partecipare a pieno titolo alle riunioni), così come d'altronde dimostrava non solo l'esplicito invito rivoltagli dallo studente dell'università di Ferrara di entrare a far parte di un gruppo eversivo, ma anche la partecipazione dell'imputato, su invito di Romani, a Bellinzona, ove si era decisa la strategia da tenere in relazione alla strage dell'*Italicus* e l'esplicita rivendicazione dell'identità di *Ordine Nero*, quale organizzazione diretta a creare il "caos" nel paese, colpendo "obiettivi definiti e remunerativi".

### **2.1. I motivi d'impugnazione del pubblico ministero.**

Ha osservato il pubblico ministero appellante come le dichiarazioni (extraprocessuali) che Tramonte aveva reso al m.llo Felli del *SID* di Padova, tra l'inizio del 1973 e la prima metà del 1975, ricostruite attraverso la testimonianza indiretta dello stesso m.llo Felli e l'acquisizione delle relazioni che il predetto redigeva all'esito di ogni incontro con la propria fonte informativa, fossero state correttamente ritenute dal primo giudice pienamente attendibili e riscontrate, oltre che, naturalmente, utilizzabili. Di esse, però, era stata fornita una lettura assolutamente riduttiva e fuorviante.

Con riguardo al secondo gruppo di dichiarazioni (quelle rese tra il marzo 1993 e il giugno 2010 all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria delegata), la Corte, secondo l'appellante, aveva escluso la sussistenza di motivi di astio che potessero spiegare le accuse mosse da Tramonte nei confronti di Maggi, Zorzi e Rauti, ma aveva focalizzato la propria attenzione sulla circostanza che il dichiarante, in dibattimento, avesse giustificato le originarie accuse (successivamente ritratte) con una asserita aspettativa di vantaggi economici e processuali, connessi con la collaborazione, oltre che con lo stato confusionale conseguente ad asserite

assunzioni di *alcohol* e di cocaina.

Tale prospettazione, inizialmente ritenuta "*non ... del tutto inverosimile*", aveva finito per prevalere nella motivazione della sentenza, sebbene il Collegio avesse notato che Tramonte, nel ritrattare le accuse, avesse perseguito un evidente intento difensivo.

Ad avviso dell'appellante, era indiscutibile come non vi fosse stata coerenza tra le dichiarazioni rese da Tramonte in dibattimento a Milano, prima della ritrattazione e quelle contenute sia nella scarna e sorprendente memoria del 24 maggio 2002, sia nei verbali del dibattimento. Tuttavia non era accettabile che un tema così rilevante e complesso, quale quello dell'attendibilità delle dichiarazioni del Tramonte, fosse stato affrontato e risolto con una banale osservazione che prescindeva totalmente da un'attenta analisi dei comportamenti processuali progressivamente assunti dal medesimo, tenuto conto che la stessa Corte d'Assise di Brescia aveva rilevato come le dichiarazioni rese avanti la Corte d'Assise di Milano fossero state "*in linea con quanto raccontato ... dal 1995 al 2002 in decine di audizioni*" e come le dichiarazioni rese in sede d'esame confliggesse "*con tali propalazioni riportandosi costantemente l'imputato alle informazioni fornite al Felli ed annotate negli appunti di questi*".

Ha pure sottolineato l'appellante come, parimenti, il primo giudice avesse rilevato il fatto che Tramonte, nel richiamarsi agli appunti del m.llo Felli, avesse tentato di alleggerire il proprio coinvolgimento nella vicenda.

Con particolare riferimento alla collocazione politica del Tramonte, può in sintesi rilevarsi come, secondo l'appellante, il giudice di primo grado, sottovalutandone l'importanza, avesse tralasciato di prendere in considerazione gli appunti informativi riguardanti la crisi della federazione padovana del *MSI-DN* e l'attività del gruppo dissenziente che faceva capo agli avv.ti Lionello Luci e Giangaleazzo Brancalion, nonché, a livello locale, ad Ariosto Zanchetta, benché da tali appunti fosse emersa la

collocazione del Tramonte, sin dalla prima metà del 1973, nell'area dell'eversione ordinovista.

Il Tramonte, nel 1973, pur non uscendo dal partito, non ne aveva rinnovato la tessera e si era avvicinato al gruppo ordinovista di Rovigo. Significativamente, negli appunti informativi, egli aveva descritto il panorama e le caratteristiche dei vari gruppi della destra extraparlamentare (ed in particolare di *Ordine Nuovo*) operanti nella zona.

Ha ricordato l'appellante come in quello stesso anno il *MSI* avesse espulso ordinovisti quali Martino Siciliano e Giampietro Mariga e avesse sospeso a tempo indeterminato, tra gli altri, Carlo Maria Maggi e Delfo Zorzi, mentre dal *Fronte della Gioventù* fosse stato espulso Giovanni Melioli.

Difficili erano dunque i rapporti tra il *MSI* e gli ambienti giovanili ed universitari del partito che si erano riconosciuti nell'ideologia filo-nazista di Franco Freda.

Diversamente da quanto considerato dal primo giudice, il rapporto tra Freda e Massimiliano Fachini (poi espulso anch'egli dal partito), secondo l'appellante, aveva costituito un argomento di grande interesse per comprendere le dinamiche che avevano caratterizzato il modo di procedere, in quegli anni, dei vari gruppi della destra eversiva, tenuto conto che numerose note informative avevano dato conto della vicinanza di Tramonte a Fachini e dell'ambiente politico di quest'ultimo.

L'appellante ha sottolineato come negli oltre sessanta interrogatori istruttori ai quali era stato sottoposto, il Tramonte aveva sostanzialmente confessato la sua partecipazione alle ristrette e riservate riunioni della cellula ordinovista, che aveva pianificato e realizzato la strage di Brescia.

Ha sottolineato l'appellante come la stessa Corte d'Assise di Brescia avesse ben compreso che Tramonte, in dibattimento, aveva mentito allorché aveva tentato di separare la propria posizione da quella di Romani, Maggi e dei vari "mestrini", pretendendo di attribuire al primo e ad altri interlocutori le fonti dirette di



conoscenze riservate e compromettenti.

Era assolutamente falso che fosse stato Gian Gastone Romani a svelare al giovane Tramonte i contenuti delle riservatissime riunioni con Maggi ed i “*mestrini*”, ed in particolare della riunione di Abano del 25 maggio 1974, dei commenti di Maggi in ordine alla necessità che la strage di Brescia non rimanesse “*un fatto isolato*”, delle riunioni immediatamente successive alla strage, nel corso delle quali Romani e Maggi avevano espresso l'intenzione di stilare un comunicato per esporre la “*linea politica e programmatica dell'organizzazione*” ed annunciare “*azioni terroristiche di grande portata da compiere a breve scadenza*”. Parimenti era falso che fosse stato il Romani a parlare con il Tramonte dei soggetti ai quali il completamento dell'ambizioso programma terroristico era stato affidato o dei vertici nazionali dell'organizzazione terroristica, poiché il Tramonte a quelle riunioni aveva preso parte in quanto membro affidabile dell'organizzazione clandestina.

D'altronde, il Tramonte:

- era stato designato a partecipare, insieme a Maggi, ad un nuovo incontro con l'on. Pino Rauti, intorno al 10 agosto 1974;
- aveva effettivamente partecipato all'importantissimo incontro internazionale di Bellinzona;
- era stato presente all'incontro che il “*giovane di Mestre, collaboratore del dott. Maggi*”, aveva avuto a Brescia e Salò il 16 giugno 1974, con i due “*camerati*” bresciani, fino al ritiro della cassa scaricata dal *TIR* tedesco e all'analogo incontro del 23 giugno 1974 che “*un giovane di Mestre – legato politicamente al dott. Carlo Maggi*” aveva avuto a Salò con il “*camerata*” di Brescia dell'*Alfa Romeo Duetto*, fino al ritiro della seconda cassa, questa volta scaricata da un *TIR* olandese.

La Corte d'assise di Brescia aveva pure colto che Tramonte, fin dal primo verbale successivo all'escussione del G.I. di Brescia dell'8 marzo 1993, proprio “*attorno al mestrino*”, aveva costruito “*una cortina fumogena, inventandosi la storia di Luigi...*”.

Tuttavia, ad avviso dell'appellante, da tali univoche e condivisibili premesse, i primi giudici non avevano tratto le dovute conseguenze, anche perché fuorviati dall'erroneo convincimento circa la sostanziale inesistenza e non operatività dell'organizzazione terroristica di cui avevano parlato le citate note informative.

Ben diverse, invece, avrebbero dovuto essere le conclusioni a seguito della riconosciuta intraneità del Tramonte alla citata organizzazione, laddove si fosse compreso che il passaggio in clandestinità di *Ordine Nuovo* era stato pianificato ben prima del decreto di scioglimento del novembre 1973 e che la nuova organizzazione terroristica non era nata dal nulla, ma aveva raccolto intorno a sé parte degli ex militanti di *Ordine Nuovo* e aveva realizzato e rivendicato, con la sigla di *Ordine Nero*, una serie di attentati, fin dai primi mesi del 1974.

Anche le scelte processuali che Tramonte aveva assunto nel corso delle indagini preliminari (fino alla ritrattazione del maggio 2002) diventavano univocamente leggibili, senza dover fare ricorso ai fantasiosi stati confusionali ed alle aspettative di benefici processuali ed economici.

L'imputato, nel corso delle prime dichiarazioni rese l'8.3.1993 al G.I. di Brescia, non potendo negare di avere svolto attività informativa per conto del *SID* di Padova:

- aveva tentato di prendere le distanze dalla stessa città di Brescia (ove aveva falsamente sostenuto di non essere mai stato) e da Carlo Maria Maggi (che, pur ampiamente citato negli appunti informativi, aveva falsamente sostenuto di non avere mai sentito nominare);
- aveva tentato di circoscrivere l'attività politica svolta, escludendo qualsiasi contatto con la destra extraparlamentare e qualsiasi attività successiva al 1972;
- aveva banalizzato le vicende dei *TIR*, sostenendo falsamente di avere assistito solo alla consegna di una cassa di "armi di provenienza estera" e di avere preventivamente attinto la notizia dalle chiacchiere che alcuni ragazzi avevano fatto presso un bar sito nei pressi della sede del *MSI*;
- a seguito della lettura dell'appunto informativo allegato alla nota n. 4873 dell'8

luglio 1974 e dell'appunto datato 23 maggio 1974, aveva falsamente escluso di essere la fonte di quelle compromettenti notizie.

Nel 1995 il Tramonte aveva poi ammesso di essere la fonte delle notizie riversate in quei due appunti informativi del *SID* di Padova che gli erano stati sottoposti dal GI di Brescia. Ed era stato dopo avere avuto contestazione delle dichiarazioni rese da Sergio Tonin e Oscar Nessenzia che aveva ammesso sia la partecipazione alla riunione di Abano del 25 maggio 1974, sia la propria presenza a Brescia e Salò con il "*mestrino*" (nei giorni immediatamente successivi alla strage), pur iniziando subito la propria azione di depistaggio (rilevata dallo stesso giudice di primo grado), con il coinvolgimento di Maurizio Zotto, finalizzata alla creazione del fantomatico *Luigi* di San Donà di Piave, che avrebbe dovuto dirottare l'attenzione degli investigatori lontano dal gruppo degli ordinovisti di Mestre, che da anni facevano capo a Zorzi e Maggi.

La Corte d'Assise di Brescia, però, non aveva colto il significato né di tale depistaggio, né di quello tenacemente sostenuto per anni con l'invenzione dell'altro fantomatico personaggio, *Alberto*, limitandosi a formulare un giudizio di totale inattendibilità del dichiarante.

I giudici di primo grado, secondo l'appellante, nel soffermarsi su altri temi trattati dal Tramonte (riconoscimento di Ermanno Buzzi, riunione di Cattolica, introduzione della figura di Delfo Zorzi e dei rapporti di questi con l'*Aginter Presse*, ruolo di Buzzi e Melioli nella strage), avevano dato rilievo al fatto che il dichiarante aveva contattato il cap. Giraud per proporgli alcune rivelazioni (tra le quali l'introduzione della figura di "*un agente dei servizi che non avrebbe impedito la strage*"), così procedendo a tali nuove dichiarazioni "*in vista di possibili aiuti nei processi che lo vedevano pesantemente e concretamente (era in custodia) coinvolto*".

In particolare, ad avviso del pubblico ministero appellante, i primi giudici sembravano aver dato rilevanza al fatto che le prime indicazioni in ordine ad *Alberto* fossero state contenute nella telefonata che Tramonte aveva fatto al cap. Giraud il

16 dicembre 1996, all'esito di tre periodi di detenzione che si erano succeduti nel corso del 1996 e dunque a comprova di una situazione di debolezza nella quale l'imputato avrebbe versato.

Senonché, ha fatto notare l'appellante, l'atteggiamento pseudo-collaborativo di Tramonte era iniziato nel giugno del 1995 (prima dei tre citati periodi di detenzione) ed era durato fino al dicembre del 2001, pur quando a far data dal novembre del 2000, aveva assunto la veste di indagato per la strage di Brescia (in custodia carceraria, dal 3 luglio del 2001).

L'imputato aveva assurdamente preteso di sostenere che i due clamorosi depistaggi, che avevano comportato estenuanti indagini finalizzate a dare un volto e soprattutto un nome ai due inesistenti personaggi, erano stati da lui ideati per assecondare le richieste degli stessi inquirenti.

Parimenti, non era assolutamente credibile che quelle dichiarazioni fossero state rese per conseguire benefici economici e protezione.

In proposito, ha sottolineato l'appellante come i primi giudici non avessero considerato che Tramonte, avanti la Corte d'Assise di Milano, rispondendo alle domande del difensore di Zorzi che gli aveva contestato l'esosità dei contributi economici richiesti, aveva chiarito che era ben consapevole che quelle richieste non sarebbero mai state accolte. Alle successive domande del PM il Tramonte aveva ribadito: *“due volte è stato richiesto il programma di protezione perché avevo anche famiglia all'epoca, ..., ed era stato approvato il programma di protezione. Poi quando ho parlato con... allora, prima sono andato dal Direttore a parlare delle mie esigenze, poi era stato approvato dal Ministero penso, adesso io non so, dal Comitato, poi mi sembra che quando sono andato dal colonnello (che c'era un colonnello che gestiva in realtà questo programma) mi aveva spaventato con tutto il discorso della sicurezza, non sarei stato più libero di fare niente, di muovermi, niente, dovevo chiedere sempre permessi, eccetera. Quindi mi ero spaventato, avevo rallentato la collaborazione con i magistrati e avevo rifiutato il programma. Mi*

*sembra che l'ho rifiutato verso gennaio o febbraio del '98".*

Da tanto l'appellante ha desunto come non fosse stata l'aspettativa di benefici economici a spiegare i comportamenti processuali di Tramonte, il quale, al contrario, per venire da Matera (ove viveva) a Brescia e rendere i numerosi ed impegnativi interrogatori, aveva dovuto sopportare un considerevole impegno, anche in termini di tempo e di denaro.

L'appellante ha, quindi, ritenuto ancora valido il giudizio che la Corte di Cassazione aveva formulato, in sede cautelare, allorquando aveva ritenuto che la ritrattazione era “*‘estremamente generica, improvvisa e tardiva’; sorretta da ‘giustificazioni incomprensibili e illogiche’; ‘anomala’ nelle modalità, perché ‘affidata ad un comodo memoriale preconfezionato, laddove logica e sincerità avrebbero voluto che, in uno qualsiasi dei moltissimi interrogatori cui il Tramonte è stato sottoposto, costui spiegasse per filo e per segno le ragioni del suo ripensamento’; parziale, in quanto lascia intatti alcuni capisaldi delle precedenti dichiarazioni, confermando di essere la fonte ‘Tritone’ utilizzata dai servizi segreti e confermata nei contenuti delle relative note; non tale da intaccare la fondatezza delle chiamate in correità’*”. Vero era che, come rilevato dai primi giudici, “*la circostanza che Tramonte non sia attendibile in riferimento alle sue dichiarazioni rese in dibattimento non rende, per ciò solo, affidabili le dichiarazioni, in contrasto con la versione da ultimo formulata, precedentemente rese*”. Tuttavia, la ritrattazione del 2002 e le conformi dichiarazioni dibattimentali del 2010 non avevano fornito alcuna accettabile giustificazione e spiegazione del contenuto degli appunti informativi e della pur parziale chiamata in reità in essi contenuta (sicuramente utilizzabile nei confronti di tutti gli imputati), nonché della confessione, ancorché parziale, contenuta nelle dichiarazioni istruttorie (sicuramente utilizzabile nei confronti del dichiarante stesso).

Dunque, altre erano state le ragioni delle scelte processuali intraprese dal Tramonte (a tal proposito l'appellante si è richiamato al paragrafo 3.2.72 della memoria del 29

ottobre 2010).

In particolare, ha evidenziato il pubblico ministero appellante che l'ambizioso depistaggio che Tramonte aveva lungamente sviluppato, fino alla ritrattazione del maggio del 2002, doveva aver avuto una motivazione concreta che non fosse circoscritta soltanto all'evidente volontà di impedire l'identificazione del vero "mestrino". Due, infatti, erano stati i "camerati della zona di Venezia" che avevano accompagnato Maggi ad Abano il 25 maggio 1974 (uno di questi era il "giovane di Mestre, collaboratore del dott. Maggi", venuto a Brescia il 16 giugno del 1974), due erano stati i "giovani di Mestre 'devotissimi seguaci' di Maggi" che avrebbero dovuto partecipare alla concatenazione di attentati che avevano avuto lo scopo di "aprire un conflitto interno risolvibile solo con lo scontro armato" e che il "giovane di Mestre legato politicamente al dott. Carlo Maggi" che era giunto a Salò il 23 giugno del 1974 era stata persona diversa da quello che era venuta a Brescia e a Salò il 16 giugno 1974.

Il Tramonte aveva, dunque, coperto l'identità, non solo di un "mestrino" (giungendo perfino a calunniare i più cari amici d'infanzia Maurizio Zotto e Fiorenzo Zanchetta e a subire due anni di carcerazione, pur di non svelarne l'identità), ma almeno di un altro "mestrino", tenuto conto del tenore letterale ed inequivocabile degli appunti informativi del *SID* di Padova.

Pertanto, se, come riconosciuto dalla stessa Corte d'Assise di Brescia, Tramonte aveva effettivamente svolto un ruolo non marginale nell'organizzazione terroristica e se essa aveva già effettuato e rivendicato, con la sigla di *Ordine Nero*, una pluralità di attentati, ben si comprendeva, a giudizio dell'appellante, quale fosse stata la finalità con la quale Tramonte aveva tentato di fronteggiare gli interrogatori e di condurre gli inquirenti su terreni meno compromettenti per sé e per i "mestrini" compartecipi dell'organizzazione, mescolando abilmente circostanze vere e realmente vissute con episodi, di pura fantasia, che avevano coinvolto personaggi inesistenti.



Ha precisato l'appellante che nel 1995 il procedimento relativo alla strage di Brescia era iscritto a carico di soggetti ignoti e che Tramonte in quell'anno si era limitato a parlare di soggetti ampiamente ed espressamente citati negli appunti informativi, senza mai fornire spunti confessori. Aveva coinvolto Maurizio Zotto, raggiungendo il duplice obiettivo di allontanare i sospetti da sé e dal gruppo degli *ex-ordinovisti* di Mestre.

Alla fine del 1996, il contesto nel quale Tramonte si era trovato a rendere dichiarazioni era radicalmente mutato, non tanto e comunque non solo per i tre periodi di detenzione che il predetto in quell'anno aveva patito, quanto perché dal novembre del 1995 e per tutto il 1996 la stampa aveva dato notizia della collaborazione di Martino Siciliano e di Carlo Digilio con l'autorità giudiziaria di Milano, nonché del coinvolgimento processuale di Carlo Maria Maggi e di Delfo Zorzi nelle vicende relative alla strage di piazza Fontana.

Ha sottolineato l'appellante che tali collaborazioni erano significativamente maturate proprio in quello specifico ambiente della destra eversiva, del quale Tramonte aveva fornito importanti rivelazioni al *SID*: l'ambiente degli *ex-ordinovisti* Veneti ed in particolare degli *ex-ordinovisti* di Venezia-Mestre che avevano fatto direttamente capo a Carlo Maria Maggi.

Per di più, allo stesso Carlo Maria Maggi, a partire dal novembre del 1994, era stata prospettata la possibilità di divenire un collaboratore di giustizia.

Secondo l'appellante, in quel periodo vi era, dunque, il grave rischio, per Tramonte, che qualche collaboratore potesse tirare in ballo il suo nome. Oscar Nessenzia lo aveva già fatto nel parlare della riunione di Este o di Lozzo Atestino, alla quale, nei primi mesi del 1974, aveva partecipato Marco Affatigato.

Ecco perché Tramonte, che peraltro si trovava nella pressante necessità di poter giustificare, agli occhi degli investigatori, le conoscenze che erano confluite negli appunti informativi del *SID* di Padova, giocando d'anticipo, aveva dato corpo al secondo clamoroso depistaggio, quello che aveva ruotato intorno alla fantasiosa

figura di *Alberto*, fingendo di essere un infiltrato all'interno dell'organizzazione terroristica per conto di un Servizio che, almeno in apparenza, avesse mirato alla salvaguardia della collettività e delle istituzioni democratiche.

Questo ruolo non poteva essere attribuito al m.llo Felli, che avrebbe smentito l'assunto, ma doveva essere affidato ad un soggetto che, proprio in quanto inesistente, non avrebbe mai potuto essere interpellato al riguardo.

Ha precisato l'appellante che nel simulato ruolo di infiltrato e sotto l'ombrello protettivo di *Alberto*, Tramonte aveva potuto confermare, spiegare ed ampliare il contenuto degli appunti informativi del *SID*, giungendo perfino a confessare la propria partecipazione alle riunioni operative immediatamente antecedenti alla strage.

La richiesta di protezione e di benefici economici camminava, dunque, parallela alle false indicazioni fornite sul conto di *Alberto* e *Luigi*.

Ha aggiunto l'appellante che la condizione di pericolo nella quale il predetto asseriva di trovarsi (a seguito della mancata approvazione del programma di protezione), nonché il ruolo di indagato in procedimento connesso, lo avevano posto, di fatto, nella situazione di potersi avvalere della facoltà di non rispondere, pur a fronte della dichiarata volontà di collaborare, motivando la propria scelta in ragione dei rischi personali e familiari ai quali si sarebbe esposto a seguito di una piena collaborazione. In tal modo era per lui possibile rinviare tale collaborazione al momento in cui il programma fosse stato approvato, continuando tuttavia a mantenere contatti telefonici con il cap. Giraud, imbastendo la sorprendente storia del falso incontro con *Alberto* del 30 settembre 1997 e accettando, nei successivi interrogatori del 26 marzo 1998, del 3 e del 4 giugno 1998, di rendere dichiarazioni solo con riguardo a tale citato falso incontro.

Nell'interrogatorio del 14 gennaio 1999, sempre richiamando la situazione di insicurezza determinata dalla mancata approvazione del programma di protezione, aveva accettato di rispondere solo con riguardo a due argomenti che riguardavano la

posizione di Francesco Delfino e che avevano costituito oggetto di anticipazione in alcune telefonate con il cap. Giraudo. Successivamente, dopo che aveva formulato nuove richieste di protezione ed aveva accettato di rispondere, si era nuovamente avvalso della facoltà di non rispondere (il 4 marzo 1999).

D'altronde, le fluttuanti ed esorbitanti richieste di natura economica (costituenti il paravento dietro il quale ripararsi) erano pure cessate con il verbale del 21 maggio 1999, mentre la pseudo collaborazione era continuata ben oltre, fino al dicembre del 2001.

Venuto meno, sempre nel 1999, anche l'altro paravento, quello rappresentato dalle garanzie che gli derivavano dal ruolo di indagato in procedimento collegato e non potendosi più trincerare dietro il rifiuto di rispondere, Tramonte aveva dovuto affrontare temi che, in precedenza, era riuscito ad evitare e, parallelamente, ha continuato a fornire false indicazioni su *Luigi* e *Alberto*, mantenendo tale atteggiamento anche nella successiva veste di indagato per la strage di Brescia.

E tale situazione era proseguita anche dopo che Maurizio Zotto aveva cominciato a fornire indicazioni circa l'inquinamento processuale del quale si era reso partecipe con riferimento alla figura di *Luigi* e dopo che i complessi accertamenti disposti con riguardo al presunto incontro con *Alberto* del 30 settembre 1997 avevano dimostrato l'inesistenza dell'episodio e, conseguentemente, la verosimile inesistenza dello stesso personaggio.

Sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, aveva pienamente confermato ed ampliato il contenuto delle precedenti dichiarazioni istruttorie, continuando a mentire sia sull'identità dei cosiddetti "*mestrini*", sia sull'esistenza del fantomatico *Alberto* al quale, nel frattempo, aveva attribuito l'identità del dott. Lelio Di Stasio.

Solo in occasione dei verbali del 12 dicembre 2001 e del 24 aprile 2002, dopo che il 6 dicembre gli erano state prospettate tutte le ragioni che rendevano ormai improponibile la tesi del fantomatico *Alberto* che lo avrebbe "*infiltrato*" nel gruppo



terroristico che faceva capo a Carlo Maria Maggi e che aveva realizzato la strage di Brescia, l'imputato aveva cominciato ad avvalersi della facoltà di non rispondere fino a giungere, con il confronto con il dott. Di Stasio del 23 maggio 2002 ed il memoriale del 24 maggio 2002, all'ammissione della calunnia commessa nei confronti di quest'ultimo ed alla completa ritrattazione delle dichiarazioni precedentemente rese, fatte salve le sole dichiarazioni rese al *SID* di Padova e documentate nei relativi appunti informativi.

L'appellante ha, inoltre, segnalato che quando la figura di *Alberto* era divenuta sempre più evanescente agli occhi dell'autorità giudiziaria procedente, Tramonte aveva tentato di estendere al m.llo Felli il ruolo di "*ombrello protettivo*" che, inizialmente, aveva riservato al solo *Alberto*, continuando tuttavia a tenere ferme le proprie dichiarazioni, e riaffermando, in particolare, di avere partecipato alla riunione "*operativa*" che si era svolta ad Abano, la sera del 25 maggio 1974, "*per fare il punto della situazione nell'imminenza dell'attentato*", oltre che ad alcune delle precedenti riunioni che avevano avuto la finalità di "*fornire supporto psicologico alle persone che erano state designate per la realizzazione dell'attentato*", parlando liberamente dei suoi rapporti con Maggi e con Gian Gastone Romani.

Nel momento in cui la figura di *Alberto* era divenuta insostenibile agli occhi stessi di colui che l'aveva generata ed alimentata per tanti anni, l'intera strategia difensiva di Tramonte aveva subito una radicale inversione di rotta, fino a giungere, dopo una serie di rifiuti di rispondere e dopo il confronto con il dott. Lelio Di Stasio, alla ritrattazione contenuta nella memoria del 24 maggio 2002.

Era poi seguito l'esame dibattimentale, dal quale non era emerso alcun contributo di chiarezza.

## **2.2. I motivi d'impugnazione delle parti civili Natali Elvezio e Camera del Lavoro di Brescia, Trebeschi Giorgio e altri e Comune di Brescia.**

Hanno osservato le parti civili appellanti come la Corte d'Assise di primo grado avesse distinto tre diversi tipi di affermazioni rese da Tramonte:

- 1) *“il narrato di Tramonte all'ispettore Felli”*, rispetto al quale non vi era un problema di attendibilità del dichiarante ai sensi dell'art. 192 comma 3, c.p.p., ma un normale problema di valutazione della testimonianza indiretta;
- 2) *“le dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria e contestate durante l'esame”*, che non potevano essere utilizzate per provare i fatti raccontati nei confronti dei coimputati;
- 3) *“le dichiarazioni rese nel corso del dibattimento (incluse quelle rese nel dibattimento per la strage di piazza Fontana)”* rispetto alle quali occorreva valutare, a norma dell'art. 192 comma 3, c.p.p., l'attendibilità del dichiarante, sia dal punto di vista soggettivo, sia oggettivo.

Le parti civili appellanti, mentre hanno mostrato di condividere la valutazione del primo giudice in ordine alle prime due categorie di affermazioni del Tramonte<sup>118</sup>, hanno, invece, censurato come *“paradossale”* la conclusione cui era pervenuta la Corte d'Assise di Brescia in ordine alla terza categoria di affermazioni, laddove, rilevando come Tramonte avesse ivi accreditato una versione dei fatti tesa ad alleggerire il proprio coinvolgimento nella vicenda, aveva espresso, ai sensi dell'art. 192 comma 3, c.p.p., giudizio negativo in ordine all'attendibilità del dichiarante (con conseguente impossibilità di trarre dalle dichiarazioni rese in dibattimento elementi di prova a carico degli altri imputati).

Diversamente, ad avviso delle parti civili appellanti, l'attendibilità (riconosciuta

---

<sup>118</sup> In particolare, hanno precisato gli appellanti che:

- 1) l'attendibilità delle dichiarazioni della prima categoria non era discutibile, sia perché tali affermazioni erano risultate coincidenti con quelle rese dal maresciallo Felli (ritenuto credibile), sia perché il Tramonte all'epoca non aveva avuto motivo di mentire, non dovendosi difendere da accuse nei suoi confronti, né avendo motivi di astio nei confronti dei coimputati;
- 2) le affermazioni della seconda categoria non corrispondevano certo ai canoni di ordine logico (genesì, motivi, spontaneità, verosimiglianza, precisione), sicché, anche se fossero state astrattamente utilizzabili nei confronti di tutti gli imputati, avrebbero prodotto una scarsa valenza probatoria, in quanto in buona parte

dallo stesso giudice di primo grado) del “*narrato di Tramonte all’ispettore Felli*” (risalente al 1974), non aveva perduto il suo valore sul piano processuale solo perché Tramonte, nel tentativo di difendersi, aveva tentato di negare la sua presenza fisica agli avvenimenti più significativi, trasformandosi in testimone *de relato*.

Al contrario, il fatto che Tramonte avesse tentato pervicacemente di chiamarsi fuori dagli episodi centrali afferenti la fase organizzativa della strage, aveva costituito la prova che egli, essendo stato presente alla riunione del 25.5.1974, aveva avuto ragioni per mentire e che, dunque, i fatti erano effettivamente accaduti, sicché piena e definitiva valenza nei confronti degli imputati (in particolare di Maggi) avrebbe dovuto accordarsi alle dichiarazioni dibattimentali di Tramonte riguardanti gli appunti informativi del m.llo Felli.

Hanno sottolineato gli appellanti come la “*velina*” del 6 luglio 1974 avesse contenuto importanti elementi indicativi del ruolo fondamentale ricoperto da Maggi durante la fasi organizzative della strage.

In particolare:

A) Nell’incontro del 25 maggio a casa di Romani vi era stato un “*monologo*” di Maggi (elemento ricorrente anche in altre testimonianze, come quella di Affatigato), nel quale, fra l’altro, egli aveva afferma che il “*troncone*” “*clandestino*” dell’ “*organizzazione*” avrebbe operato, con la denominazione di “*Ordine Nero*”, “*sul terreno dell’eversione violenta contro obiettivi che verranno scelti di volta in volta*”. Questa annotazione era in stretta correlazione con l’appunto n. 5580 dell’8 agosto 1974, riguardante la decisione di smentire la rivendicazione della strage realizzata sul treno *Italicus*, da parte del gruppo “*Ordine Nero*”, definito come “*organizzazione degli ex ‘ordinovisti’, raccolti dopo lo scioglimento coatto di ‘Ordine Nuovo’ intorno al periodico ‘Anno Zero’ e che aveva per leaders l’on. Pino Rauti, Clemente Graziani, Elio Massagranda e Salvatore Francia*”, organizzazione che, pur perseguendo il fine di creare il *caos* nel Paese, aveva intenzione di “*colpire obiettivi*

*ben definiti e remunerativi*".

Hanno evidenziato, in proposito, gli appellanti, il fatto che, mentre per l'attentato all'*Italicus* il "vero" *Ordine Nero* aveva smentito il primo volantino rivendicativo con un nuovo comunicato redatto con una macchina da scrivere inconfondibile, nel caso del volantino relativo alla strage di piazza della Loggia, allegato alla citata nota di trasmissione, la smentita non era avvenuta.

Il massimo della "remuneratività" (termine mutuato dall'espressione usata dal maresciallo Felli nella verbalizzazione delle informazioni dell'8 agosto 1974) era dovuta al fatto che la bomba era stata messa durante una manifestazione antifascista, convocata proprio per contrastare altri attentati terroristici.

D'altronde, nel corso dei processi che avevano acclarato l'esistenza della "strategia della tensione" a cavallo degli anni 1973-1974 ad opera degli *ex-ordinovisti* che si riconoscevano in *Ordine Nero*, numerosi soggetti protagonisti o spettatori avevano sempre descritto la stessa realtà: una "organizzazione occulta tesa a compiere manovre che lo Stato non si poteva attendere e cioè le stragi" (pagina 239 della sentenza della Corte di Assise di Brescia del 23 maggio 1987, non smentita sul punto dalla sentenza della Corte di Assise di Appello del 19 marzo 1989, pagina 295).

Straordinaria era stata, dunque, la valenza del contenuto delle "veline" per essersi le medesime formate con certezza contestualmente all'accadimento dei fatti;

B) il 16 giugno 1974, su incarico di Maggi, un giovane di Mestre si era recato a Brescia "nei pressi di piazza della Loggia" e aveva ricevuto da una camerata di Brescia un "voluminoso pacco di documenti";

C) "l'uomo con la Porche" aveva accennato che la repressione attuata dopo i fatti di Brescia nei confronti dell'estrema destra non aveva intimorito i camerati di quella città, i quali avrebbero continuato a far sentire la propria presenza, per solidarietà con gli arrestati;

D) il Maggi, nel commentare i fatti di Brescia, aveva affermato che "quell'attentato

*non deve rimanere un fatto isolato...”.*

La fotografia riportata nella velina era, dunque, quella di un gruppo effettivamente operativo e capace di “*andare oltre*” la strage, sicché il primo giudice avrebbe dovuto rilevare, anche sotto questo profilo, la coincidenza tra il narrato di Digilio del 95/96 e quello di Tramonte reso nel '74 a Felli.

Ad avviso delle parti civili Trebeschi Giorgio e Comune di Brescia, inoltre, il processo aveva mostrato la doppia faccia dell'imputato Tramonte.

Da un lato, per non trovarsi costretto a fronteggiare le numerosissime contestazioni che avrebbero trovato sponda nel racconto di Felli, aveva dovuto confermare il contenuto delle veline.

Dall'altro lato, mostrandosi avvezzo alla menzogna, aveva riferito vicende in qualche modo connesse con il contenuto delle veline, bisognevoli della necessaria ricerca di riscontri.

Il Tramonte mentitore aveva attuato sin dal 1995 un piano strategico ben definito: riferendo fatti verosimili, aveva scientemente dirottato le indagini, costringendo gli inquirenti a dedicarsi a complicatissime e inutili verifiche (ad esempio, in tema dei viaggi aerei in Sardegna per gli addestramenti militari, ovvero di ricerche sul fantomatico *Luigi*).

Più di tutti aveva svelato l'intento dell'imputato, l'invenzione della figura di *Alberto*.

Hanno sottolineato gli appellanti come fosse stato necessario individuare le ragioni di tale comportamento, tenuto conto che la falsità avrebbe potuto essere di due specie: quella fine a se stessa ovvero, come nel caso di specie, quella funzionale ad allontanare l'interlocutore dalla conoscenza della verità.

Non era credibile la tesi prospettata da Tramonte, secondo la quale egli avrebbe tentato di far credere alla Corte di primo grado di aver mentito, sia per compiacere gli inquirenti, sia perché in preda agli effetti della cocaina. Infatti:

- 1) il cap. Giraud aveva fermamente escluso che Tramonte avesse mai assunto

cocaina, precisando alla Corte come si fosse presentato sempre lucido e mai in modo alterato (né i pubblici ministeri che lo avevano interrogato per giornate intere avevano mai percepito lo stato intossicato di Tramonte, giacché, diversamente, avrebbero sospeso l'esame del testimone/indagato);

2) la gravità delle menzogne raccontate ai pubblici ministeri e al cap. Giraud non era in alcun modo compatibile con la pretesa intenzione di compiacere gli inquirenti, giacché anzi questi ultimi, all'esito della ricerca di riscontri, smascherandolo, sarebbero poi stati dispiaciuti per le energie spese ed il prezioso tempo perduto.

In realtà, le false informazioni rese al pubblico ministero durante i sette lunghi anni di "collaborazione" si erano innestate in un programma di organico e sistematico sviamento delle indagini, seguendo il copione già perpetrato dai funzionari del *SID* sin dal 1974 e finalizzato a coprire i veri responsabili dell'eccidio.

In tal senso, il riferimento che Maletti aveva fatto davanti al dr. Vino all'organizzazione del *MAR* e a Fumagalli era andato nella stessa direzione nella quale si era spinto Tramonte con l'argomento di *Luigi*.

Né, d'altronde, era credibile che Tramonte, fonte organica al *SID* per tre lunghi anni, non avesse mai subito pressioni per depistare opportunamente le indagini.

### **2.3. Le considerazioni della Corte d'Assise d'Appello.**

All'esito della valutazione dei motivi d'impugnazione formulati dagli appellanti, questa Corte perviene alle seguenti considerazioni.

Occorre, innanzitutto, premettere come la valutazione del narrato di Tramonte riguardante la posizione di Maggi, Zorzi e Rauti, debba essere limitata a quanto versato dal collaborante nel dibattimento di primo grado e nel corso delle udienze celebrate avanti la Corte d'Assise di Milano nel processo per la strage di piazza Fontana, dal momento che per le dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria, i difensori di detti imputati non hanno prestato il consenso alla loro utilizzabilità.

Ne consegue che, in linea generale, pure per Tramonte, limitatamente alle suddette dichiarazioni dibattimentali, deve essere verificata l'attendibilità soggettiva ed oggettiva a mente dell'art. 192, terzo comma, c.p.p., tenuto conto che anch'egli appartiene alla categoria dei chiamanti in correità o comunque dei collaboranti.

Ma prima di sottoporre a vaglio critico tale contributo probatorio, appare opportuno verificare la credibilità del narrato riferito dal dichiarante al m.llo Fulvio Felli, ovvero di quelle affermazioni che ebbero originariamente a costituire le informative della c.d. fonte "*Tritone*".

A questo riguardo, si deve, innanzitutto, evidenziare come la questione giuridica afferente la valenza di tali informative sia stata correttamente già risolta dai primi giudici a norma dell'art. 203 c.p.p., che commina l'inutilizzabilità di esse se non viene indicato il nome dell'informatore e se questi non viene esaminato. Nel caso in esame, non vi è dubbio in ordine all'utilizzabilità delle informative, atteso che la fonte "*Tritone*" è stata disvelata e l'informatore (Maurizio Tramonte), sottoposto ad esame, ne ha confermato l'integrale contenuto<sup>119</sup>.

Nondimeno, il difensore di Carlo Maria Maggi ha contestato il valore probatorio di tali informative (altrimenti definite "*veline*"), in considerazione del fatto che Tramonte non avrebbe spiegato le modalità con le quali sarebbe venuto in possesso di esse, né avrebbe indicato le fonti di conoscenza.

Una tale obiezione - che, peraltro, si colloca sul piano dell'attendibilità delle "*veline*" e non più su quello della loro utilizzabilità (non prescrivendo l'art. 203 c.p.p. che anche l'informatore indichi a sua volta le proprie fonti di conoscenza) - risulta in punto di fatto infondata, atteso che il Tramonte ebbe sempre a riferire all'isp. Felli di aver appreso le notizie da quei soggetti appartenenti al gruppo eversivo nel quale era stato infiltrato (in dibattimento ha pure precisato che le informazioni le aveva apprese, tra gli altri, da Massimiliano Fachini, Cristiano De

---

<sup>119</sup> Si veda anche Cass. Sez. Un. n. 36.746/2003.

Eccher e dai loro amici, nonché da Gian Gastone Romani)<sup>120</sup>.

E tale rilievo introduce pure un argomento favorevole per rispondere positivamente all'interrogativo concernente l'attendibilità soggettiva di tali notizie, siccome per l'appunto correlata alla cennata intraneità del Tramonte all'ambiente dell'estrema destra, così come desumibile dalla testimonianza resa dal m.llo Felli.

Non va trascurato, in proposito, come un eloquente “riflesso” della frequentazione, da parte del dichiarante, di soggetti appartenenti ad *Ordine Nuovo*, si colga pure nella deposizione di Marco Affatigato, il quale ha confermato le proprie dichiarazioni del 29.7.2003 con le quali aveva riconosciuto in fotografia il Tramonte tra coloro che avevano partecipato alla “famosa” riunione di Cattolica<sup>121</sup>.

Volgendo la disamina all'attendibilità oggettiva delle “*veline*”, non può, innanzitutto, pretermettersi la circostanza che il Tramonte, allorquando ebbe a iniziare a collaborare, rese al *SID* informazioni “*in tempo reale*”, senza peraltro che in quel momento egli fosse indagato (la ricezione di tutte queste informazioni - si badi - è stata pure pienamente confermata dal teste Fulvio Felli).

Non risulta, inoltre, che tali notizie – fornite, si badi, in un periodo ben anteriore a quello nel quale Digilio venne sentito – siano state in una certa misura inquinate o frutto di circuitazione, né che siano state sollecitate da qualsivoglia motivo di risentimento nei confronti degli imputati.

La precisione e coerenza che contraddistinguono i dati e le indicazioni contenute nelle “*veline*” ne confermano, sia pur indirettamente, la genuinità.

Vale qui, invero, osservare come sovente venisse pure fornita una plausibile motivazione strategica di talune scelte adottate dai gruppi politici in questione.

Si osservi, ad esempio, la nota dell'11.6.1973, ove con assoluta linearità si spiega

---

<sup>120</sup> Diversa questione (di cui si tratterà oltre) è se Tramonte abbia detto la verità nel limitarsi a sostenere di aver appreso gli accadimenti da quei soggetti (e se invece non ne abbia avuto diretta conoscenza, per esservi stato presente). Qui la Corte intende semplicemente constatare come, diversamente da quanto obiettato dalla difesa di Maggi, il Tramonte abbia rivelato le fonti dalle quali avrebbe appreso le notizie raccontate al m.llo Felli.

<sup>121</sup> La precisazione è riferita dall'Affatigato all'udienza del 17.3.2009, pag. 68.

come l'*M.S.I.* non avesse alcun interesse a dar vita ad un piano eversivo, perché ciò sarebbe stato contrastante con la linea politica ufficiale del partito (che mirava ad ottenere ampi consensi popolari), rischiando di far perdere una larga fetta di elettorato e pregiudicando l'esito dell'inchiesta aperta a carico dell'on. Almirante per la ricostituzione del partito fascista.

Si noti, poi, il contenuto dell'appunto 6.7.1974, allegato alla nota n. 4873 dell'8.7.1974, paragrafo 17) e dell'appunto allegato alla nota n. 8270 del 2.12.1974, paragrafo 5), ove si accenna ad un atteggiamento di "*molta diffidenza*" da parte degli ordinovisti nei confronti di "*Avanguardia Nazionale*", temendo che essa fosse "*sostenuta e manovrata*" dal Ministero dell'Interno<sup>122</sup>.

Questo atteggiamento di sospetto e sfiducia guadagna pure riscontro nelle differenze descritte tra i due gruppi da Pietro Battiston, il quale ha precisato come *Avanguardia Nazionale* avesse cercato il contatto con le forze armate<sup>123</sup>.

Ancora: l'appunto del 23.5.1974, allegato alla nota del 25.5.1974, contiene l'indicazione, da parte dello studente di Ferrara, delle modalità organizzative della costituenda struttura: in particolare sarebbe stata formata da "*gruppi ristrettissimi (quattro o cinque persone) completamente staccati tra loro; gli appartenenti ad un gruppo non conoscono quelli degli altri*", in modo da evitare gli arresti a catena. Un'indicazione che si ritrova puntualmente nelle dichiarazioni di Marco Affatigato<sup>124</sup>.

Né può dubitarsi come per molte vicende Tramonte sia stato assolutamente scrupoloso nei dettagli. Una precisione che, peraltro, come ha correttamente ritenuto la stessa Corte di primo grado, difficilmente sarebbe compatibile con una semplice

---

<sup>122</sup> In dettaglio:

- al paragrafo 17) dell'appunto del 23.5.1974, si legge che Maggi "*diffida, in particolare di Avanguardia Nazionale che ritiene essere sostenuta e manovrata - in persona di tale De Felice, esponente del movimento - dal Ministero dell'Interno*";

- al paragrafo 5) dell'appunto del 2.12.1974, è scritto che "*Del tutto particolare è l'atteggiamento nei confronti di 'Avanguardia Nazionale'. Infatti mentre da un lato si è disposti ad accettare il suo aiuto per le future iniziative esterne (dimostrazioni, azioni violente contro il 'regime' e contro i 'rossi'), dall'altro viene mantenuto nei confronti di essa un atteggiamento molto diffidente, in quanto è ritenuta legata al Ministero dell'Interno*".

<sup>123</sup> Si veda il verbale dell'ud. dell'11.5.2010, pag. 47.

<sup>124</sup> La strutturazione delle c.c.d.d. "*troike*" è descritta dall'Affatigato all'ud. del 17.3.2009, pag. 38.

conoscenza *de relato*.

In particolare, per la vicenda del 16.6.1974 (di cui all'appunto del 6.7.1974, allegato alla nota dell'8.7.1974, n. 4873), non è credibile che Gian Gastone Romani abbia avuto interesse a riferire a Tramonte dettagli così peculiari, quali la descrizione somatica, nonché l'altezza, sia del giovane mestrino, sia del camerata bresciano, il colore e addirittura le prime cifre della targa della vettura *Porsche* condotta da quest'ultimo, la misura, il colore, e persino le venature della cassa di legno trasbordata dal *Tir* alla vettura *Fiat 500*, etc.<sup>125</sup>.

Tali elementi, per la loro specificità, non potevano essere raccontati se non da chi fosse stato presente all'episodio, essendo privi di qualsiasi importanza per poter essere riferiti da un interlocutore.

Sintomatica appare, pure, la modalità di pubblicizzazione del volantino dell'1.6.1974, cioè mediante deposito nella cassetta postale di Manlio Morini.

Non è difficile cogliere come tale modalità fosse collimante proprio con quella che era stata raccomandata dallo studente di Ferrara (di cui si faceva menzione nell'appunto del 23.5.1974, allegato alla nota del 25.5.1974), il quale aveva invitato a depositare “*i volantini... in cassette postali di Padova e Vicenza*” (la c.d. “*prova di fidezza e coraggio*”).

Riscontri vengono anche rilevati con riferimento al contenuto dell'appunto allegato alla nota dell'8.8.1974, n. 5580, tenuto conto che l'ordine, ivi menzionato, di smentire la rivendicazione di “*Ordine Nero*” riguardante l'attentato dell'*Italicus* è risultato esser stato effettivamente eseguito da Fabrizio Zani<sup>126</sup> e che la riunione montana a Bellinzona ha ottenuto una indiretta convalida nella deposizione resa da Marco Affatigato, il quale ha confermato di aver saputo che nell'agosto 1974 era stata tenuta in Svizzera - a Bellinzona o a Losanna - una riunione di vari gruppi di

---

<sup>125</sup> Condivisibilmente la Corte di primo grado ha rilevato come il racconto del Tramonte sia stato estremamente circostanziato, avendo avuto ad oggetto i percorsi compiuti dal “*mestrino*”, le persone che aveva incontrato, la descrizione fisica particolareggiata di esse, gli orari in cui si era trattenuto nelle varie località, il luogo dove il mestrino si era recato a rifornirsi di carburante, nonché finanche l'episodio relativo al saluto – “*salve ragioniere*” – dell'uomo della *Porsche*.

<sup>126</sup> Si veda l'esame di Fabrizio Zani, all'ud. del 4.10.2010, pag. 101.

estrema destra<sup>127</sup>.

Parimenti, la riunione tenutasi il 25.5.1974 nella casa di Gian Gastone Romani ad Abano Terme, raccontata nell'appunto del 6.7.1994 (di cui si tratterà oltre), ha conseguito significativi elementi di conferma nella deposizione di Zotto Maurizio e in quella, *de relato*, di Domenico Gerardini.

Dunque, non si ravvisa alcun concreto e serio elemento per ritenere non veritiero il contenuto delle suddette informative, le quali, anzi, hanno intercettato peculiari riscontri nelle testimonianze dibattimentali, sicché questo Collegio ritiene di condividere il giudizio di attendibilità attribuito dai primi giudici alle originarie dichiarazioni rese da Tramonte al m.llo Felli, per le quali, peraltro, non si richiede una valutazione secondo i canoni di cui all'art. 192, terzo comma, c.p.p., trattandosi di affermazioni che non risultano interne ad un procedimento penale (per esse, quindi, non si applica il divieto stabilito dall'art. 62 c.p.p.), ma provengono da una fonte informativa sentita in dibattimento (sicché qui neppure trovano applicazione i divieti di cui agli artt. 195 e 203 c.p.p.).

Esse custodiscono un resoconto sostanzialmente credibile di alcuni accadimenti, benché il Tramonte in dibattimento, affermando di aver appreso i fatti da terze persone (ad esempio da Romani, per la riunione di Abano del 25.5.1974) e dunque di non esservi stato presente (ciò, in stridente contrasto con i particolari raccontati), abbia preso le distanze da tali accadimenti.

E' anzi da ritenere come, proprio il tentativo del Tramonte di prendere le distanze dagli avvenimenti raccontati nelle informative, debba, a maggior ragione, condurre a riconoscerne la veridicità.

A questo riguardo, le parti civili appellanti Trebeschi Giorgio e altri e Comune di Brescia, muovendo da un passo della motivazione dell'impugnata sentenza, ove è stato ritenuto come il Tramonte "*non sia affidabile nemmeno allorché afferma di richiamarsi al contenuto delle veline in quanto, come visto, ne dà un'interpretazione*

---

<sup>127</sup> Si rinvia al verbale dell'ud. del 17.3.2009, pag. 159.

*tesa ad alleggerire la sua posizione*<sup>128</sup>, hanno erroneamente desunto che i primi giudici sarebbero pervenuti a ritenere inattendibile il Tramonte anche con riferimento al contenuto di tali informative.

Effettivamente, se la Corte di primo grado avesse affermato l'inattendibilità delle dichiarazioni dibattimentali di Tramonte sulla base della sua negazione alla partecipazione ad alcuni episodi che, per la dovizia di particolari con cui erano stati descritti nelle "*veline*", erano stati ritenuti come necessariamente vissuti in prima persona, sarebbe stato davvero inspiegabile poi come quegli stessi giudici, da tale affermazione, non avessero fatto conseguire l'attendibilità del racconto dei suddetti episodi.

Non avrebbe potuto, in proposito, non convenirsi con le parti civili, in ordine a questa semplice constatazione: se viene considerata menzognera la negazione della presenza in prima persona ad un dato evento, si afferma necessariamente e inevitabilmente che detto evento sia realmente accaduto.

Senonché, il ragionamento delle suddette parti civili, determinato da un'impropria ed equivoca espressione linguistica adottata dalla Corte d'Assise di Brescia, presuppone erroneamente che i primi giudici abbiano ritenuto inaffidabile il Tramonte in ordine al contenuto degli appunti informativi.

La lettura complessiva della motivazione contrasta con tale interpretazione e dimostra come la Corte di primo grado, nel ritenere vissuti in prima persona da Tramonte i fatti dettagliatamente raccontati, ha evidentemente considerato il medesimo credibile in relazione a quanto narrato all'epoca al m.llo Felli.

E questa conclusione traspare pure chiaramente dalla seguente conclusiva affermazione dei primi giudici: "*Peraltro, come già segnalato in precedenza, resta piena la valenza di quanto dichiarato dal Felli e risultante dai suoi appunti in ordine a quanto riferitogli da Tramonte al momento in cui svolgeva compito di informatore del SID trattandosi di dichiarazioni intervenute in tempi di molto*

---

<sup>128</sup> Pag. 310 dell'impugnata sentenza.



*antecedenti all'odierno processo che non vanno valutate ai sensi dell'art. 192, co. 3° c.p.p. non essendo state rese nel corso del procedimento né a persona che svolgeva indagini sul punto*"<sup>129</sup>.

E', dunque, evidente come la Corte di primo grado, nel dichiarare di ritenere non affidabile il Tramonte allorquando affermava di richiamarsi al contenuto delle *veline*, abbia voluto intendere come il collaborante non fosse attendibile "*nemmeno*" allorché "*si limitava*" semplicemente a richiamarsi a tali informative.

Un'inattendibilità che riguardava il Tramonte del dibattimento (non già quello degli anni 1973 e 1974), trattandosi di un Tramonte che di quei fatti raccontati al m.llo Felli dava ora "*un'interpretazione tesa ad alleggerire la sua posizione*".

Un'inattendibilità riguardante la parte in cui Tramonte ridimensionava il proprio coinvolgimento nella vicenda.

In altri termini, secondo i giudici di *primae curae*, il Tramonte non era affidabile "*nemmeno*" per queste dichiarazioni dibattimentali, cioè, non solo allorquando ritrattava le dichiarazioni accusatorie rese nel corso delle indagini (in quanto, a prescindere dalla veridicità di esse, "*da tale ritrattazione discende anche la negatoria delle proprie responsabilità*"), ma anche allorché forniva un'interpretazione riduttiva del contenuto di quegli appunti informativi.

Tanto chiarito, è opportuno pure precisare come il giudizio positivo che questa Corte ha ritenuto di attribuire, in termini di credibilità, alle informative della fonte "*Tritone*", non conduca automaticamente alla conclusione che tali informative sarebbero rilevanti e decisive (ovvero sarebbero idonee a riscontrare il narrato di Digilio) al fine di attribuire la responsabilità della strage agli imputati<sup>130</sup>.

Del pari, l'atteggiamento del Tramonte in dibattimento, allorquando ebbe a ritrattare le dichiarazioni rese nel corso delle indagini con le quali aveva affermato di aver partecipato alle riunioni oggetto degli appunti del m.llo Felli, se, come sopra già

---

<sup>129</sup> Pag. 325 dell'impugnata sentenza.

<sup>130</sup> Questo diverso profilo valutativo sarà successivamente affrontato, allorquando saranno verificate le eventuali ripercussioni prodotte dagli accadimenti raccontati nelle "*veline*" (in particolare, afferenti la riunione di Abano del 25.5.1974 e il commento di Maggi dopo la strage) sul piano della prova indiziaria.

spiegato, (tale atteggiamento) rafforza la “*veridicità*” di quelle originarie informazioni, non ne comporta necessariamente pure la “*rilevanza probatoria*” a carico di Maggi, Zorzi e Rauti, cioè non le trasforma immediatamente in “*decisivi*” elementi d'accusa a loro carico.

Invero, gli appunti informativi raccolti dal m.llo Felli debbono essere valutati per il loro testuale e obiettivo contenuto e non già per quel che in ipotesi potrebbero dissimulare in ragione delle successive propalazioni rese dal Tramonte alle autorità giudiziarie nel corso delle indagini, posto che tali propalazioni sono state comunque ritratte in questo dibattimento e, per quanto ritualmente contestate, non possono che essere utilizzate nei limiti di cui all'art. 500 c.p.p., non avendo i difensori prestato il consenso alla loro utilizzazione a fini probatori.

Per quanto più specificamente concerne la valutazione da assegnare alle dichiarazioni rese da Tramonte nel processo per la strage di Milano, si osserva innanzitutto che esse, essendo state fornite in un dibattimento (e non già nel corso di indagini) ove erano parti in causa Maggi e Zorzi e in ordine alla cui utilizzazione vi è stato assenso da parte di Rauti, non possono essere processualmente sterilizzate dalla successiva ritrattazione avvenuta in questo giudizio.

Esse si collocano nel solco di un narrato reso dal Tramonte, a distanza di molti anni, alle autorità giudiziarie nel corso delle indagini.

Ma, come riconosciuto dallo stesso pubblico ministero appellante, deve qui principalmente evidenziarsi come, mentre per le informazioni riportate dal Tramonte in tempo reale, quale fonte *Tritone*, non vi siano elementi che inducano a dubitare della loro genuinità e autonomia, per quelle dichiarazioni di tenore effettivamente accusatorio rese alla fine del 1996, il Tramonte aveva subito alcuni periodi di detenzione e soprattutto aveva avuto conoscenza dalla stampa del fatto che Maggi e Zorzi erano stati indagati e sottoposti a misura cautelare per la strage di Milano a



seguito delle dichiarazioni rese a loro carico da Martino Siciliano e Carlo Digilio<sup>131</sup>. Indubbiamente questi fatti potrebbero non essere sufficienti per ritenere inattendibili le successive affermazioni del Tramonte, non escludendosi che egli, sollecitato da tale contesto, potrebbe aver maturato l'idea di raccontare fatti realmente accaduti. Tuttavia, se veramente quelle dichiarazioni accusatorie fossero genuine e credibili, non si comprende per quale ragione Tramonte non le abbia riferite al m.llo Felli negli anni 1973 e 1974, cioè in tempi non sospetti (incrementando così le informazioni che forniva quale fonte *Tritone*).

E' evidente, dunque, come l'interpretazione prospettata dal pubblico ministero appellante, diretta a valorizzare le dichiarazioni del Tramonte rese nel corso delle indagini (sia pur attraverso e nei limiti di quanto riferito dal dichiarante nel dibattimento milanese) finisca contraddittoriamente per considerare da un lato credibili tali affermazioni, benché non autonome, ma derivanti da un contesto condizionante (pregressa detenzione e conoscenza di notizie giornalistiche su Maggi e Zorzi), dall'altro necessariamente "reticenti" e dunque non interamente credibili proprio quelle informazioni rese al m.llo Felli, ancorché non conseguenti all'epoca ad alcun provato condizionamento.

A tanto deve pure aggiungersi il rilievo che le dichiarazioni accusatorie in questione risultano poggiare su una piattaforma narrativa - quella formatasi nel corso delle indagini - ripetutamente contrassegnata da elementi di chiara inattendibilità.

La lettura dei relativi verbali consente, infatti, di enumerare una serie talmente sterminata di falsità e inverosimiglianze che davvero non si comprende come in questo giudizio d'impugnazione si possa ancora discutere sulla credibilità del collaborante in relazione a tali successive provalazioni.

E', infatti, principalmente proprio a causa delle sue ripetute menzogne che il Tramonte non può più ricevere credito.

In particolare, a titolo soltanto esemplificativo, possono essere segnalate le seguenti

---

<sup>131</sup> Ciò è stato espressamente ammesso dal Tramonte. Si veda, inoltre, la sentenza della Corte d'Assise di Milano, del 30.6.2001, pag. 270, nel processo per la strage di piazza Fontana.

affermazioni.

- Tramonte dava presente Massimiliano Fachini alla riunione di Cattolica nel 1974, nel mentre Fachini era latitante in Spagna dal maggio 1973<sup>132</sup>. E si deve sottolineare come Tramonte abbia riferito di aver intrattenuto con Fachini stretti rapporti politici e amicali.

- Tramonte raccontava che Giovanni Dovigo (pilota dell'Alitalia) era stato ucciso (e l'autore dell'omicidio sarebbe stato Davide Riello), perché, dopo aver fatto parte di *Ordine Nuovo* ed aver trasportato con aerei militari sino in Sardegna alcuni estremisti di destra, avrebbe deciso di interrompere la sua collaborazione.

I trasporti sarebbero avvenuti per consentire agli aderenti ai gruppi eversivi l'addestramento in località lontana e segreta della Sardegna.

Il fatto che i voli avvenivano segretamente e con un velivolo militare aveva indotto il Tramonte a ritenere la sussistenza di precise connivenze tra l'organizzazione eversiva e gli apparati militari dello Stato.

Senonché, mentre Cristina Ceccherini, vedova di Giovanni Dovigo, negava di avere mai nutrito sospetti in ordine alla morte del marito, Tiziano Giroto, anestesista dell'Ospedale di Este ove Dovigo era stato ricoverato a seguito dell'incidente stradale, riferiva che il paziente si era autoaccusato del sinistro<sup>133</sup>.

Che il racconto sulla morte di Dovigo e sul corso di addestramento in Sardegna fosse assolutamente inventato, emerge pure dalle stesse ammissioni successivamente rese nel dibattimento di primo grado da Tramonte, il quale ha precisato di aver sfruttato in proposito le letture relative alla struttura denominata *Gladio* e alla relativa base di Capo Marrargiu<sup>134</sup>.

- Tramonte identificava in Ermanno Buzzi, riconosciuto in fotografia, il conducente della vettura *Porsche*, di cui alla nota dell'8.7.1974 n. 4873, paragrafo 9) (relativa al

---

<sup>132</sup> Ciò si desume, oltre che in parte dalle stesse prime informative rese al m.llo Felli, anche e soprattutto da quanto dichiarato da Fachini al G.I. di Milano, dott. Salvini, in data 2.8.1993 ("*mi allontanai dal nostro Paese dal maggio 1973 al maggio 1974 recandomi in Spagna a titolo precauzionale per non essere ricercato*"; d'altronde egli venne interrogato dal G.I. di Milano dott. D'Ambrosio in data 29.5.1974).

<sup>133</sup> Si vedano i verbali delle dichiarazioni rese dalla Ceccherini ai carabinieri del ROS di Roma il 12.11.1998 e 18.12.1998, nonché il verbale dell'esame del Giroto espletato all'ud. del 20.1.2010.

viaggio del 16 giugno 1974), laddove si accennava a tale automezzo di color nero, targato “BS”, ove viaggiava un camerata di Brescia di 28-30 anni, con due donne molto avvenenti e truccate vistosamente (probabilmente prostitute).

Inizialmente, era stato ipotizzato che questo camerata di Brescia fosse davvero Buzzi. Infatti, secondo quanto accertato dai carabinieri, non soltanto Buzzi era stato condannato per sfruttamento di prostitute e aveva contratto matrimonio con una prostituta, ma soprattutto nella sua agenda del 1974, sia alla data di sabato 15 giugno, sia alla data di domenica 16 giugno (proprio in concomitanza con il viaggio, di cui alla citata nota della fonte *Tritone*), risultavano annotati due nomi di donna e le parole “*Carte Maggi*” (ciò era messo in relazione all’episodio, riferito nella nota informativa, della consegna da parte del camerata bresciano al mestrino di quel pacco di documenti).

In realtà, era poi da escludere che fosse Buzzi, non tanto perché, nato nel 1939, all’epoca aveva quasi 35 anni e disponeva di una vettura *Mini Minor* (come da questi dichiarato), quanto perché le indagini successive avevano consentito di acclarare come erroneamente gli inquirenti avessero letto le parole “*Carte Maggi*”, laddove l’appunto sull’agendina avrebbe dovuto essere correttamente interpretato come “*Conte Maggi*” (cioè colui che è risultato genero di tale Giusi Marinoni e soltanto omonimo dell’imputato Carlo Maria Maggi)<sup>135</sup>.

- Tramonte raccontava che Giovanni Melioli avrebbe costretto Maggi, Zorzi e Fachini alla *roulette* russa, per far correre ad essi lo stesso rischio che lui aveva corso nel collocare la bomba in piazza della Loggia.

Non v’è chi non colga l’assoluta inverosimiglianza di un tale episodio (comunque oggetto della successiva ritrattazione dibattimentale da parte del Tramonte), sol che si osservi come giammai Maggi, indiscusso responsabile di *Ordine Nuovo* per il Triveneto, avrebbe accettato di ricevere un ordine del genere, per di più da un soggetto (Melioli) che, nella contraddittoria versione del Tramonte, era a

---

<sup>134</sup> Si veda il verbale dell’ud. dell’8.6.2010.

<sup>135</sup> La circostanza è ormai pacifica. Si veda, la nota 181, a pag. 319 dell’impugnata sentenza.

subordinato allo stesso Maggi (avendo da questi ricevuto l'incarico di eseguire l'attentato).

Quelle appena riportate sono soltanto alcune delle dichiarazioni menzognere rese da Tramonte. Un più ampio catalogo potrebbe pure rinvenirsi tra le 25 pagine dell'impugnata sentenza riservate alle ritrattazioni (da pag. 271 a pag. 296), almeno nei casi nei quali Tramonte ha plausibilmente spiegato il modo mediante il quale ha organizzato tali versioni (ad esempio, sfruttando precedenti notizie avute dallo stesso cap. Giraudo).

Ma la chiave di lettura che rende Tramonte ancor più chiaramente inaffidabile per le dichiarazioni diverse da quelle costituenti la fonte *Tritone*, è da individuare nella provata inesistenza dei due fatidici funzionari dei servizi, asseritamente infiltrati nel gruppo ordinovista, "Luigi" e "Alberto", cui il collaborante è impudentemente ricorso.

Qui, indubbiamente, la Corte avverte di toccare un "*nervo scoperto*" nelle indagini degli inquirenti, siccome continuamente ingannati sull'esistenza di tali fantomatici funzionari, in particolare di "Alberto", la cui identificazione in sempre diversi soggetti è stata perpetrata addirittura per 5 anni, fino al confronto del 23.5.2002 con il calunniato dott. Lelio Di Stasio (vice-questore della polizia di Stato).

Emblematiche sono pure le modalità con le quali il dichiarante ha tentato di accreditare come esistente il predetto *Alberto*.

Si allude al c.d. documento "*salvavita*" e all'agenda telefonica nella quale sarebbe stato annotato il numero di utenza telefonica dell'inesistente funzionario.

A tal proposito, non può trascurarsi come Tramonte avesse riferito al cap. Giraudo di disporre di un nastro registrato che avrebbe contenuto la prova dei rapporti con *Alberto* e di altri infiltrati nel gruppo di *Ordine Nuovo*.

Peraltro, invitato a consegnare la cassetta registrata, Tramonte aveva modificato tale versione, affermando che si sarebbe trattato, anziché di un nastro, di un documento cartaceo, che egli aveva nascosto nella ruota di scorta della propria autovettura, la

quale, però, sarebbe stata rubata dagli zingari ed incendiata.

Inutile aggiungere che di tutta questa inverosimile e fantasiosa vicenda il cap. Giraudo non ebbe ad acquisire alcun riscontro, sebbene avesse compulsato al riguardo i carabinieri territorialmente competenti<sup>136</sup>.

Parimenti, inveritiera è risultata la circostanza, riferita dal Tramonte, che l'agenda contenente l'annotazione dell'indirizzo telefonico di *Alberto* sarebbe stata sequestrata dalla polizia di Matera<sup>137</sup>.

Né meno sintomatica dell'indole fantasiosa e millantatrice del Tramonte è l'utilizzazione di *Alberto* quale funzionario che lo avrebbe interpellato addirittura per chiedergli se fosse stato a conoscenza di notizie riguardanti il sequestro del generale Dozier<sup>138</sup>.

Su tale rapimento il procuratore generale è tornato, citando le dichiarazioni di Amos Spiazzi<sup>139</sup>, ma, evidentemente, per supportare l'attendibilità di Digilio, il quale ha affermato che Minetto, Soffiati e tutti quelli che lavoravano per i servizi segreti, erano stati *“inviati a raccogliere notizie per cercare di localizzare il luogo ove il generale era tenuto prigioniero”*<sup>140</sup>.

A fronte di questi rilievi, il pubblico ministero appellante, pur dovendo prendere atto dell'inesistenza di *Alberto*, ha prospettato la tesi secondo la quale Tramonte avrebbe introdotto tale falsa figura per riporre in lui le proprie aspettative di impunità. Tramonte, in altri termini, avrebbe usato l'“ombrello” di *Alberto* per ripararsi

---

<sup>136</sup> Vedasi il verbale dell'ud. del 15.1.2001, pag. 65, nel processo milanese di primo grado, relativo alla strage di piazza Fontana.

<sup>137</sup> Si richiama, ancora, il citato verbale delle dichiarazioni rese dal teste Giraudo, pag. 70.

<sup>138</sup> Si veda l'interrogatorio del 29.5.1997, avanti il PM di Brescia. E' appena il caso di segnalare come questo baldanzoso atteggiamento del dichiarante sia stato significativamente percepito anche dal teste Rota Riccardo, il quale ha ricordato come egli avesse considerato Tramonte un “cazzabubolo” proprio con riferimento alla collaborazione della quale quello si vantava (ud. dell'8.10.2009, pag. 22).

<sup>139</sup> Si veda la memoria del 3.4.2012, pag. 22.

<sup>140</sup> Si veda l'interrogatorio di Digilio del 20.1.1996, avanti il G.I. di Milano. Peraltro, dalle dichiarazioni di Spiazzi, citate dal procuratore generale, emerge come questi non avesse dato credito a Soffiati, il quale gli aveva detto di trovarsi impegnato a ricercare il generale in montagna, con i carabinieri, la polizia e agenti della CIA (*“Senti va a farti friggere perché a me non me ne frega niente del generale Dozier, non sono un americano e tu non sei della CIA e sicuramente non sei sulle montagne a cercarlo né con i Carabinieri né con la Polizia. Sii serio!”*; ud. 22.9.2009, pag. 84).

dall'accusa di aver partecipato alla strage, dal momento che egli lo avrebbe messo al corrente dei particolari relativi alla preparazione dell'attentato, confidando che quello avrebbe poi impedito il tragico evento.

Ma tale interpretazione non serve per dimostrare che Tramonte abbia necessariamente dichiarato la verità sui fatti riguardanti la strage di Brescia, non potendo certo escludersi che egli su tali fatti abbia mentito, senza temere che, rendendo quelle pericolose dichiarazioni, potesse essere accusato di aver concorso nella strage, avendo per l'appunto riferito di aver informato di tutto *Alberto*, il quale gli avrebbe garantito il proprio intervento per impedire l'esecuzione dell'attentato<sup>141</sup>. Volgendo poi più diretta attenzione al narrato reso dal Tramonte nel dibattimento milanese, si osserva, inoltre, come anch'esso sia viziato dal perdurante ricorso al fantomatico *Alberto*, qui identificato per Lelio Di Stasio, del cui rapporto, con evidente singolarità, non avrebbe avuto conoscenza neppure l'altro funzionario soprannominato "*Luca*" (cioè il m.llo Felli).

Di più: si deve, inoltre, rilevare come con riferimento ai due mestrini menzionati nell'appunto del 6.7.1974, Tramonte abbia riferito che uno dei due era di Mestre o di San Donà di Piave e si faceva chiamare "*Luigi*", mentre l'altro soprannominato "*Gigi*", era identificato in Zotto Maurizio<sup>142</sup>, così sdoppiando in due figure la persona originariamente citata come "*Luigi*".

Particolarmente significativo della volontà mistificatoria del Tramonte è poi il riferimento che questi ha operato all'*Aginter Press*, cioè all'agenzia che avrebbe procurato l'esplosivo per la strage di Brescia.

A tal proposito, l'imputato ha riferito avanti la Corte d'Assise di Milano che Carlo Maria Maggi gli aveva detto che Delfo Zorzi si sarebbe reso intermediario con

---

<sup>141</sup> Su tale interpretazione si tornerà al § 1.4. del Cap. 8°, allorquando saranno valutati i motivi d'impugnazione riguardanti la posizione di Tramonte.

<sup>142</sup> Palese e pacifico, tuttavia, è stato il tentativo di condizionare la testimonianza di Zotto, il quale ha confermato come il Tramonte lo avesse istigato a ripetere le affermazioni da lui rese, nonché a riferire circostanze che avrebbe potuto rafforzarle.

*Aginter Press* (o con Guerin Serac) per far in modo che procurasse l'esplosivo e l'assistenza tecnica per l'esecuzione della strage.

Si tratta di una dichiarazione menzognera che, certamente, non può essere minimizzata, dal momento che attiene alla fase preparatoria della strage e, dunque, ad un aspetto importante del narrato di Tramonte.

Invero, la circostanza - che, peraltro, come tutte le altre, contrasta fragorosamente con il narrato di Digilio - è stata poi smentita dallo stesso Tramonte, il quale ha ammesso di essersi informato su tale agenzia leggendo libri, dopo che il cap. Giraud gliene aveva accennato.

E, d'altronde, come ha puntualmente ricordato il difensore di Zorzi, a contrastare l'ipotesi che quest'ultimo potesse aver avuto rapporti con *Aginter Press* o con Guerin Serac, vi è stata anche la deposizione resa da Vincenzo Vinciguerra<sup>143</sup>.

In definitiva, premesso che le dichiarazioni rese dal Tramonte, nel corso delle indagini, alle autorità giudiziarie non possono essere in alcun modo valorizzate, essendo state oggetto di ritrattazione e di mancato consenso delle difese in ordine alla loro utilizzabilità, e stabilito che quelle rese nel dibattimento di primo grado - ad eccezione di quelle confermate degli appunti informativi della fonte *Tritone*, nonché di quelle esplicative di alcune precisazioni afferenti la riunione di Abano del 25.5.1974 e l'atteggiamento di Maggi dopo la strage (sulle quali si rinvia più avanti la valutazione) - per nulla giovano al fine di accertare la responsabilità degli imputati, consistendo esse prevalentemente in ritrattazioni del precedente narrato accusatorio, si deve ritenere come neppure per le residuali (e ritrattate) affermazioni rese alla Corte d'Assise di Milano, siccome notevolmente compromesse in punto di attendibilità, possa essere attribuito al collaborante un giudizio di sicura affidabilità<sup>144</sup>.

---

<sup>143</sup> Si veda il verbale dell'interrogatorio reso dal Vinciguerra in data 30.10.1997 al PM di Milano.

<sup>144</sup> Peraltro, analogo giudizio di inattendibilità è stato espresso, nel processo per la strage di piazza Fontana, dalla Corte d'Assise di Milano (si veda la sentenza del 30.6.2001, pag. 272).

Quanto alle ragioni che ebbero a sollecitare in Tramonte quel comportamento processuale manipolatorio iniziato alla fine del 1996 e continuato anche durante il dibattimento avanti la Corte d'Assise di Milano, non sembra inutile al Collegio riportare qui integralmente il testo del memoriale redatto dall'imputato in data 25.5.2002, tenuto conto che esso contiene, tra l'altro, la rappresentazione di un rapporto, sempre più amicale, intercorso con il cap. Giraudo ("ormai Massimo") e delle conseguenti interferenze che tali contatti hanno prodotto nella genesi, nonché nell'evoluzione del narrato del collaborante.

Rappresentazione che, in quanto sintomaticamente collimante con quanto questa Corte ha dimostrato esser accaduto tra lo stesso Massimo Giraudo e Carlo Digilio, serba in sé eloquenti segmenti di obiettiva plausibilità.

*"Io sottoscritto Maurizio Tramonte, nato a Camposanpiero (PD) il 4 agosto 1952, dichiaro quanto segue:*

*l'unica verità che conosco relativa all'eversione di destra è quella da me riferita al M.llo Felli e puntualmente riassunta nelle 'veline'.*

*Sin dai primi anni settanta sono stato un attivista del Movimento Sociale Italiano e proprio per questo sono stato avvicinato da un appartenente al SID (M.llo Felli) affinché potessi riferire tutto quanto a mia conoscenza non solo in ordine al partito ma anche in relazione ad eventuali personaggi gravitanti nel partito ma più vicini alla destra estrema.*

*Il periodo storico, la mia fede politica, la vicinanza ad Ariosto Zanchetta (esponente del M.S.I. del mio piccolo paese) la conoscenza con Fachini, le numerose manifestazioni cui partecipavo, gli scontri di piazza cui ho preso parte sono tutti elementi che mi hanno consentito di attingere notizie di interesse per Felli.*

*Dagli inizi del 1974 ho infatti frequentato Romani ed ho appreso notizie riguardanti Maggi, che era stato il massimo esponente di ON, che mai era entrato nel partito e che, a quanto so, era un estremista; ho conosciuto Melioli, giovane emergente*



*dell'eversione di destra dal quale ho attinto notizie in merito alle sue intenzioni di dar vita ad una organizzazione clandestina.*

*Tutto ciò di cui sono venuto a conoscenza è prevalentemente attinente all'attività del MSI, così come emerge dalla mia produzione informativa.*

*Quello che ho potuto apprendere in merito all'attività clandestina, ai tentativi di ricostituzione di ON, all'intenzione di alcuni soggetti di programmare attività eversiva, l'ho riferito nella sua totalità al SID.*

*Nulla di più ho mai saputo.*

*Ho interrotto per scelta la mia collaborazione con il SID nel 1975 e, con mia moglie, mi sono trasferito a Matera.*

*A Matera ho intrapreso una attività imprenditoriale che mi ha consentito di ottenere grosse soddisfazioni non solo personali, ma soprattutto economiche.*

*Dal 1975 non mi sono più dedicato ad attività politica, ho vissuto per molti anni nel benessere, in serenità.*

*Intorno agli anni 90 sono iniziati i miei problemi: problemi personali, problemi finanziari e problemi giudiziari.*

*Sono stato coinvolto in tre bancarotte, sono stato arrestato, mi sono trovato improvvisamente ad avere perso tutto: non solo soldi ed affetti, ma anche rispetto e credibilità.*

*Nel 1993, nel momento in cui mi trovavo agli arresti domiciliari, sono stato interrogato dal Dott. Zorzi. Fu lui a dirmi che era noto alla Autorità Giudiziaria che io ero la 'fonte Tritone'. Notizia questa che, dopo essere apparsa sulla stampa, non ha fatto altro che peggiorare la mia situazione.*

*Nel 1995 sono stato avvicinato dai ROS nella persona del Capitano Massimo Giraudo.*

*Il Capitano Giraudo da subito mi ha fatto un'ottima impressione: persona piacevole, fortemente impegnata, preparata e gentile.*



*Giraudò mi ha spiegato in che cosa consistesse il suo lavoro, mi ha raccontato che da parecchio tempo si stava dedicando ad indagini relative alla eversione di destra, che aveva conosciuto molti appartenenti a quell'ambiente e che alcuni di essi stavano collaborando con l'Autorità Giudiziaria.*

*Riteneva che io, in quanto fonte del SID, potessi fornire le conferme di cui lui stesso necessitava per proseguire le indagini.*

*Da quel momento tra me e Giraudò è nato uno stretto rapporto: per quanto mi riguarda anche di amicizia e di affetto, spesso ci siamo trovati a parlare persino dei nostri più intimi problemi personali ed affettivi.*

*Ribadisco che per me quello era un periodo molto difficile: se da un lato vedevo Giraudò come colui che avrebbe potuto aiutarmi davvero, dall'altro lo vedevo come colui che avrebbe potuto distruggermi. Aiutarmi non solo dal punto di vista emotivo (ero solo, lui era disponibile ad ascoltarmi in qualunque momento del giorno e della notte e per qualsiasi cosa), ma anche in relazione ai miei problemi giudiziari (i processi in corso si sarebbero potuti 'rallentare').*

*Distruggermi perché, in modo velato, sebbene inequivocabile, mi faceva capire che ai miei problemi comunque avrebbero potuto aggiungersene altri non meglio specificati. Ho più volte detto a Giraudò che non mi ricordavo alcunché del periodo in cui ero stato fonte del SID e comunque non ero custode di alcun segreto: tutto ciò che avevo visto all'epoca lo avevo riferito a Felli.*

*Nel primo incontro, Giraudò mi lesse l'appunto del SID datato 8 luglio 1974 e sono affiorati in me alcuni ricordi. Nella velina lettami vi erano esattamente le cose di cui ero venuto a conoscenza all'epoca e che avevo riferito a Felli: nulla di più e nulla di meno.*

*E' nato così il mio primo verbale: frutto delle mie esperienze, della velina stessa e degli elementi di cui il Capitano era venuto a conoscenza nel corso delle sue indagini e che, a suo giudizio, potevano completare i miei ricordi.*



*Nei due anni successivi al 1995 si sono susseguiti numerosissimi incontri e numerosissime telefonate con il Capitano dei ROS.*

*Il Capitano sottolineava con insistenza che io sapevo altro, che era impossibile che sapessi solo quello che dicevo.*

*Mi invitava a documentarmi e lui stesso mi forniva materiale.*

*Ho già detto di aver letto molto riguardo il periodo della strategia della tensione e questo mi ha permesso di sostenere lunghe conversazioni integrando notizie note a tutti con quelle vissute in prima persona e da me riferite all'epoca al SID.*

*Si tenga presente che il Capitano Giraudo, ormai per me Massimo, era molto preparato in merito a quel periodo storico, aveva la possibilità di escutere collaboratori, aveva a disposizione tutti gli atti giudiziari e puntualmente mi metteva al corrente degli sviluppi delle indagini in corso. Mi aveva messo al corrente anche dei suoi problemi giudiziari scaturiti dalla denuncia presentata da Maggi.*

*Se dapprincipio le nostre erano conversazioni 'serene', piano piano le cose sono cambiate.*

*Massimo si faceva insistente, non era soddisfatto di quello che gli dicevo, sosteneva io sapessi di più.*

*Tengo a precisare che in quel periodo ho iniziato a fare uso di stupefacenti; la paura di restare solo, l'abuso di cocaina, fatto sta che non mi sono mai sottratto alle insistenze di Massimo: più conferme mi chiedeva, più gliene davo: è iniziata così la mia rovina. Rispondevo a qualsiasi domanda: più chiedeva, più rispondevo, più inventavo (aiutato dal fatto che il più delle volte ero sotto l'effetto di cocaina).*

*Ho inventato episodi assolutamente inverosimili. Nonostante questo Massimo mi ascoltava interessato e questo suo atteggiamento, non nego, mi spiazzava.*

*In alcune occasioni mi ha stimolato affinché dicessi esattamente quello che lui voleva sentirsi dire ed io l'ho fatto.*

*Non ho mai trovato il coraggio di gridare sto mentendo.*



*Ho tentato di farlo, ho tentato di farlo anche prima di rendere dichiarazioni innanzi alla Procura, ma anche in questa occasione non ci sono riuscito e da lì la cosa si è ulteriormente complicata. Ormai avevo mentito ai Pubblici Ministeri, avevo mentito al dottor Tarquini, avevo mentito innanzi alla Corte di Assise di Milano, avevo mentito a tutti.*

*Non era più sufficiente dire ho mentito, dovevo ammettere davanti a tutti, me per primo, che sono un uomo senza dignità, senza coraggio, un vigliacco, un codardo. Quando mi hanno privato della libertà, ho pensato fosse cosa giusta, ho creduto di poter sopportare la solitudine ed ho sperato di riuscire a disintossicarmi non solo dalla cocaina, ma da tutto il male che avevo fatto.*

*Nei primi due mesi di detenzione la mia unica compagnia erano le lettere delle mie sorelle e di mia madre, le quali mi comunicavano con insistenza che Massimo mi consigliava di riprendere la 'collaborazione' con serenità e solo così, a giudizio del Capitano, avrei potuto tornare ad essere libero.*

*Ho riletto più volte le parole di mia madre che riportavano fedelmente i consigli di Massimo.*

*Ero ormai consapevole di non essere in grado di sopportare la vita carceraria.*

*Da un lato l'avvocato mi consigliava di non parlare, dall'altro mia madre mi implorava di seguire i consigli del Capitano.*

*Ancora una volta non ho avuto coraggio, ho scelto la via più facile. Ho mentito di nuovo e non solo ho mentito ma ho coinvolto, nella speranza di riconquistare la mia libertà, altre persone.*

*Ho ripensato alle parole dettemi da Giraudo prima del mio arresto: "il GIP non ti ha creduto". Lui, invece, mi credeva e così anche la Procura di Brescia benché entrambi ritenessero che nascondevo loro qualcosa: ho colmato con ulteriori infamie una storia piena di menzogne, perché ero consapevole di non avere la forza di dire la verità, di guardare negli occhi una persona e leggere solo disprezzo.*



*Sono passati mesi, adesso non posso più sopportare questo peso. La mia vita è distrutta, non posso distruggere quella degli altri.*

*Ora che ho avuto il coraggio di dire a me stesso che sono una persona spregevole ed abietta, ho avuto il coraggio di dirlo a Di Stasio e sono pronto a gridarlo a tutti.*

*Quello che ho fatto non ha alcuna giustificazione e, da un lato, è tuttora inspiegabile anche per me. Adesso so di poter sopportare qualsiasi cosa perché ho capito che la tragedia di questi miei ultimi anni è il prezzo per l'infinità di menzogne dette, per la colpa di avere mentito all'Autorità Giudiziaria, per il coinvolgimento di persone innocenti in una vicenda così drammatica di cui in realtà nulla so".*

Ad avviso di questa Corte, la collaborazione attuata dal Tramonte, non solo risulta geneticamente viziata dal sospetto che sia stata frutto di una scelta finalizzata ad ottenere "possibili aiuti nei processi che lo vedevano pesantemente e concretamente (era in custodia) coinvolto"<sup>145</sup> (e ciò, tenuto conto che, sintomaticamente soltanto a seguito del contatto con il carcere, l'imputato ha iniziato a rendere dichiarazioni effettivamente accusatorie), ma appare pure essersi sviluppata all'interno di un condizionante meccanismo di acquisizione, significativamente analogo a quello che ebbe a caratterizzare il narrato di Digilio.

E' in questa coincidente, quanto inquietante, situazione, caratterizzata da pressioni e informazioni (fonti di successive circuitazioni) provenienti ancora una volta dal cap. Giraud, che la natura speculativa e non disinteressata della collaborazione del Tramonte conquista un significativo riscontro.

In conclusione, la disamina dell'incidenza dell'apporto collaborativo del Tramonte dovrà essere limitato esclusivamente al contenuto di quelle informazioni comunicate al m.llo Felli, con particolare riferimento soprattutto alla riunione di Abano del 25.5.1974, in quanto - nella prospettazione accusatoria - propedeutica all'attentato,

---

<sup>145</sup> Così si sono correttamente espressi i primi giudici a pag. 320 dell'impugnata sentenza. Né, del resto, può escludersi il movente economico, ancorché le attese non avrebbero potuto realisticamente riguardare quelle esose richieste (si noti, in proposito, come il teste Gerardini Domenico, compagno di cella dell'imputato, abbia riferito che Tramonte si era lamentato del fatto che non erano state accolte le sue richieste economiche).

nonché al commento di Maggi sulla strage avvenuta e alla non attuata volontà di rivendicarla.

E tali informative dovranno, dunque, essere esaminate per il contenuto che esse esprimono, senza che possano qui probatoriamente capitalizzarsi dichiarazioni aggiuntive rese da Tramonte nel corso delle indagini e avanti la Corte d'Assise di Milano o nel dibattimento di primo grado che, rispettivamente, ne dilatino o ridimensionino il significato.

